

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana*”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area I^/S.G. del 05/08/2024 con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*”;
- VISTA** la legge 07/08/1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l'art. 16 comma 4, richiamato dall'art. 17 comma 3 della medesima legge, che dispone: “*nei casi in cui l'organo adito abbia presento esigenze istruttorie (...) il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate*”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3*” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146, recante: “*Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1993*”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la parte seconda riguardante le “*Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)*” e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006);
- VISTO** in particolare l'art. 10 comma 3 del predetto D. Lgs. 152/2006 che dispone “*La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza (...)*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*” e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 “*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68 “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015 n. 29 “*Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche*”;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13, articolo 1 “*Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS*”;
- VISTE** le “*Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*” predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, pubblicate sulla G.U. del 28-12-2019 serie generale - n. 303;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 e s.m.i. di “*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303*” e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 08/04/2010, n. 9 “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017 “*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 12/03/2021 “*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia*”;
- VISTO** il D.P.R. n. 23 del 08/07/2014 “*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana*”;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)*”, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei

- provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 09/01/2013;
- VISTO** l'Atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015 n. 9 recante *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale"*, ed in particolare l'articolo 91 recante *"Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale"* come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3 e modificato dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16 (esclusione pagamento oneri istruttori amministrazioni regionali);
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: *"Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione"*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17/03/2016 n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 ed *in ultimo* dal decreto assessoriale n. 46/GAB del 28/02/2025;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale"* e il supplemento ordinario n. 10 *"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023"* (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I), e in particolare l'art. 73 *"Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale"*, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero dei commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 *"Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale"*, con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTI** gli *"Indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art. 18 del D. Lgs. 152/2006)"* del 06/10/2023 predisposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- VISTO** il decreto interdipartimentale n. 248 del 05/12/2024 con il quale sono approvati gli Elenchi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) e del Pubblico Interessato (PI) da coinvolgere nelle attività di consultazione previste dalla procedura VAS dei piani/programmi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023, oggi abrogato;

VISTO il proprio D.A. n. 179/GAB del 05/06/2024 con il quale, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato disposto "parere motivato favorevole" sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica "per lo stralcio relativo ai rifiuti urbani dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti", presentato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nella qualità di Autorità Procedente, e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, con le motivazioni di cui al Parere C.T.S. n. 243/2024 del 22/05/2024, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo decreto;

VISTO il quadro normativo di riferimento per la redazione dell'"Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti speciali", ed in particolare:

- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, che stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;
- Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/01/2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- Direttive contenute nel pacchetto dell'Unione europea sull'economia circolare, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14/06/2018 L150, che prevedono la modifica di sei direttive europee e che riformano l'economia circolare:
 - a) Direttiva 2018/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - b) Direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
 - c) Direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
 - d) Direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- decreto legislativo 13/01/2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e successive modifiche;
- decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 196 "Competenze delle Regioni" che conferisce alle Regioni la competenza per:
 - a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le province, i comuni e l'Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199;
 - b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
 - c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
 - d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
 - art. 199 "Piani Regionali":
 - comma 1: "Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto"

- to in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate”;
- comma 3 disciplina i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
 - comma 5 “Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente”;
 - comma 6 prevede che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti;
 - comma 10 “Le regioni per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni”;
 - decreto legislativo 03/09/2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11/09/2020);
 - decreto legislativo 03/09/2020, n. 121 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
 - D.M. 24/06/2022, n. 257 – Approvazione del Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 5 commi 1 e 2 - come sostituito dall’art. 6 del D.P.R.120/2003 - stabilisce che vadano sottoposti a Valutazione di incidenza (VIncA) tutti i piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore e le loro varianti, e che il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 6 comma 1 e comma 2 lettera a), assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, compresi quelli concernenti la gestione dei rifiuti e all’art. 10 comma 3 sancisce il coordinamento tra la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza;

VISTA l’istanza n. 3295, depositata sul Portale Valutazioni Ambientali (prot. DRA n. 86352 del 09/12/2024), perfezionata ed integrata in data 12/12/2024 (prot. DRA n. 87427 del 12/12/2024) e in data 23/12/2024 (prot. DRA n. 89558 del 23/12/2024), con la quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, nella sua qualità di Autorità Procedente (di seguito A.P.), ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell’Ambiente di questo Assessorato la documentazione riguardante la VAS, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, comprensiva, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, della Valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97, della proposta di “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) – stralcio rifiuti speciali” depositando la seguente documentazione:

RS03IST0001A0	ISTANZA VAS PRGR (STRALCIO RIFIUTI SPECIALI)
RS02GIS0001A0	SHAPE FILE
RS03EPS0001A0	PRGR STRALCIO RIFIUTI SPECIALI
RS03RAS0001A0	RAPPORTO AMBIENTALE
RS03SNT0001A0	SINTESI NON TECNICA
RS03ROI0001A0	DICHIARAZIONE ESENZIONE
RS03ADD0001A0	AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO
RS03AVV0001A0.Avv	AVVISO AL PUBBLICO
RS03ADD0002A0	ORDINANZA N. 4 DEL 11/12/2024
RS03RIA0001A0.STU	STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE
RS03AVV0001A1.Avv	NUOVO AVVISO AL PUBBLICO

VISTA la documentazione di piano ed amministrativa, come depositata e pubblicata nel Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana, al codice procedura 3585;

DATO ATTO dello svolgimento della fase di scoping, di cui all’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come integralmente documentato sul Portale delle Valutazioni ambientali al Codice

Procedura n. 2830, conclusa con la notifica del parere (prot. DRA n. 2103 del 12/01/2024) della C.T.S. n. 727 del 22/12/2023;

DATO ATTO dello svolgimento delle consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nel periodo dal 20/12/2024 al 18/01/2025 tramite la pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di Piano, alla VAS sul Portale Valutazioni Ambientali e sul sito dell'A.P, come risultante dalla seguente documentazione:

- avviso pubblico sul portale delle valutazioni ambientali del 20/12/2024;
- nota prot. n. 89253 del 20/12/2024 del Servizio 1 DRA di pubblicazione avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ed invito ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale ed al pubblico interessato di far pervenire, entro il termine di 30 gg., i propri contributi (termine ridotto in forza dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18/04/2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/06/2019, n. 5 richiamati nell'art. 14-quater della legge 02/02/2024, n. 11 recante *"Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana"*, di conversione del decreto-legge n. 181 del 09/12/2023 e dell'ordinanza n. 4 del 11/12/2024 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ex D.P.C.M. 22/02/2024);

DATO ATTO dello svolgimento delle nuove consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, nel periodo dal 30/12/2024 al 28/01/2025 comprendente la Valutazione di Incidenza (Livello II_ Valutazione appropriata), tramite la pubblicazione della seguente documentazione:

- nuovo avviso pubblico sul portale delle valutazioni ambientali del 30/12/2024;
- nota prot. n. 89915 del 30/12/2024 del Servizio 1 DRA di pubblicazione nuovo avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ed invito ai Soggetti Competenti ed al pubblico interessato di far pervenire, entro il termine di 30 gg., i propri contributi (Termine ridotto in forza dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 5 richiamati nell'art. 14-quater della Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 recante *"Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana"*, di conversione del D.L. n. 181 del 9 dicembre 2023 e dell'ordinanza n. 4 del 11/12/2024 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ex D.P.C.M. 22/02/2024);

DATO ATTO degli esiti delle consultazioni concluse con le seguenti osservazioni:

- Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – nota prot. n 465 del 08/01/2025 (prot. DRA n. 975 del 09/01/2025);
- ASP Palermo - Dipartimento Prevenzione – nota prot. n 18422 del 13/01/2025 (prot. DRA n. 1767 del 13/01/2025);
- Ufficio del Genio Civile di Agrigento – nota prot. n. 6326 del 17/01/2025 (prot. DRA n. 3072 del 20/01/2025);
- ASP Catania - Dipartimento Prevenzione – nota prot. n 16615 del 21/01/2025 (prot. DRA n. 3718 del 22/01/2025);
- Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania – nota prot. n. 925 del 24/01/2025 (prot. DRA n. 4587 del 27/01/2025);
- Libero Consorzio Comunale di Ragusa – nota prot. n. 2596 del 29/01/2025 (prot. DRA n. 5304 del 29/01/2025);

VISTA la nota del Servizio 1 DRA, prot. n. 6053 del 03/02/2025, di conclusione delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs.152/2006 e comunicazione alla C.T.S. di avvenuta pubblicazione sul portale delle valutazioni ambientali al codice procedura 3585 di tutta la documentazione relativa alla proposta di *"Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) –stralcio rifiuti speciali"*;

- VISTE** le note pervenute oltre i termini di chiusura delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e comunque trasmesse alla CTS tramite il portale:
- Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Caltanissetta – nota prot. n. 642 del 31/01/2025 (prot. DRA n. 6083 del 03/02/2025);
 - Società A&G s.r.l. – nota del 30/01/2025 (prot. DRA n. 5947 del 03/02/2025);
 - Arpa Sicilia – nota prot. n. 5276 del 03/02/2025 (prot. DRA n. 6435 del 04/02/2025);
 - Cisambiente - Confindustria – nota prot. DRA n. 6857 del 05/02/2025;
 - Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento – nota prot. n. 1459 del 17/02/2025 (prot. DRA n. 9373 del 17/02/2025);
- VISTA** la nota assunta al prot. DRA n. 21461 del 07/04/2025, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 D.R.A., i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 04/04/2025, tra i quali figura anche il parere n. 126/2025 relativo al procedimento in questione;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 126/2025 approvato dalla C.T.S. nella seduta del 04/04/2025, composto di 41 pagine, comprensivo dell’attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., che esprime parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali” ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sull’ integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la comunicazione acquista al prot. DRA n. 23867 del 14/04/2025, con la quale il Segretario della C.T.S. , *“alla lue di nuove considerazioni sulla pianificazione impiantistica”* ha comunicato il ritiro del parere n 126/2025 che *“verrà rielaborato prontamente nella seduta plenaria di giovedì 17/04/2025”*;
- VISTA** la nota assunta al prot. DRA n. 28091 del 05/05/2025, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 D.R.A., i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 30/04/2025, tra i quali figura anche il nuovo parere n. 216/2025 relativo al procedimento in questione;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 216/2025 approvato dalla C.T.S. nella seduta del 30/04/2025, composto di 42 pagine, comprensivo dell’attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., che esprime parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali” ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sull’ integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che la C.T.S. ha considerato gli esiti della fase di scoping di cui al parere tecnico n. 727/2023 rilasciato in data 22/12/2023;
- VISTO** il proprio D.A. n. 125/Gab del 19/05/2025, recante parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano/Programma “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali” ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sull’ integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal Decreto A.R.T.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 32930 del 03/09/2025 (prot. DRA n. 61057 del 03/09/2025) con la quale il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti (*Autorità Procedente*) ha trasmesso, per gli effetti del succitato parere motivato ex art. 15 del D. Lgs. 152/2006, a questo assessore (Autorità competente), i seguenti documenti:
- rapporto ambientale
 - dichiarazione di sintesi
 - Sintesi non tecnica
 - Programma decontaminazione e smaltimento degli apparecchi contenenti pcb (Allegato1);
 - Relazione Generale
 - Studio d’Incidenza Ambientale;
- VISTA** la nota prot. n. 608 del 15/10/2025 (prot. DRA n. 71951 del 16/10/2025), con la quale l’Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana – Struttura del

Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti ha trasmesso al Servizio 1 D.R.A. di questo assessorato e al Presidente della C.T.S., per le opportune valutazioni, le osservazioni pervenute dal Comune di Niscemi, il verbale della Conferenza regione Autonomie Locali del 17/09/2025 nonché la Risoluzione della IV Commissione Ambiente dell'ARS del 15/10/2025;

VISTA la nota prot. DRA n. 71980 del 16/10/2025 con la quale il Servizio 1 D.R.A. di questo Assessorato, con riferimento alla succitata nota dell'Ufficio Speciale, prot. DRA n. 71951 del 16/10/2025, ha richiesto il pertinente parere al Nucleo di Coordinamento della C.T.S.;

ACQUISITO il Parere n. 703/2025 approvato dal Nucleo di Coordinamento della C.T.S. nella riunione del 17/10/2025, composto di 46 pagine, che esprime parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano “*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali*” ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sull’ integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che il Nucleo di Coordinamento della C.T.S. ha preso atto della circostanza che l’A.P. ha recepito il precedente parere della C.T.S. n. 216/2025 del 30/04/2025 prevedendo nel Rapporto Ambientale al capitolo 11.3 l’eliminazione di ogni “buffer” nonché il criterio escludente per impianti da realizzare e/o modificare ubicati all’interno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000;

RITENUTO che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 16 comma 4, richiamato dall’art. 17 comma 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. e 15 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi istruttori ricevuti e del relativo succitato parere n. 703/2025 reso dal Nucleo di Coordinamento della C.T.S., di poter concludere il procedimento esprimendo parere motivato favorevole (ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell’*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali* ed estendendo tale parere alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1

Il presente decreto integra il D.A. n. 125/Gab del 19/05/2025 e per gli effetti si dispone parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano “*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali*”, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sull’ integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal Decreto A.R.T.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e ss.mm.ii., in quanto sulla base delle informazioni acquisite dal R.A., è possibile concludere che il P/P/P/I/A “*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali*” non determinerà incidenze significative sui siti appartenenti alla rete Natura 2000 presenti nel territorio regionale, non pregiudicando il mantenimento dell’ integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, con le motivazioni di cui al Parere n. 703/2025 reso dal Nucleo di Coordinamento della C.T.S. durante la seduta del 17/10/2025 di cui all’art. 2 del presente decreto, a condizione che siano ottemperate le previsioni di cui all’art. 3 del presente decreto.

Art. 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere 703/2025 reso dal Nucleo di Coordinamento della C.T.S. durante la seduta del 17/10/2025, composto di 46 pagine, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all’art. 1.

Art. 3

L’Autorità Procedente illustrerà, in sede di dichiarazione di sintesi, in che modo le considerazioni ambientali sotto formulate sono state integrate nella proposta di “*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali*” e di come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

- 1) La Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e dell’art. 17 del T.U.A. dovrà essere aggiornata;
- 2) Dovrà essere sinteticamente riepilogato il processo integrato del Piano, della Valutazione Ambientale Strategica e della valutazione di Incidenza (schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS);
- 3) Dovranno essere elencati schematicamente i soggetti nelle consultazioni e dovrà essere coinvolti e fornire informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- 4) A seguito dell’adozione del presente Piano dovrà essere presentato ed avviato il Piano di Monitoraggio Ambientale il quale dovrà essere concordato con ARPA Sicilia. In particolare, l’A.P. dovrà integrare il Piano con le informazioni richieste da ARPA Sicilia sia per quanto riguarda il PMA sia per gli altri aspetti segnalati nelle osservazioni presentate da ARPA Sicilia.
- 5) A seguito dell’adozione del presente Piano dovrà essere presentato un Piano della comunicazione e della conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;
- 6) Dovrà essere strutturato sul Portale SITR un visualizzatore riguardante i Criteri Localizzativi (Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali). Su detto visualizzatore dovranno essere pubblicati anche tutti i file GIS già trasmessi dall’AP in fase di avvio della procedura. Detti file dovranno essere integrati con lo shp riguardante i nuclei urbani e le area industriali in modo da definire cartograficamente la fascia escludente dei 3 Km. Al riguardo, l’A.P. dovrà individuare entro 6 (sei) mesi dall’adozione del Piano criteri chiari e inequivocabili per l’individuazione della delimitazione delle aree industriali, ivi compresi i siti minerari ed estrattivi, coinvolgendo, oltre ai Dipartimenti regionali competenti, la Commissione legislativa competente dell’Assemblea Regionale Siciliana e l’ANCI;
- 7) Al fine di non generare conflittualità tra la pianificazione regionale in materia di gestione di rifiuti urbani e quella di gestione dei rifiuti speciali, nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, Stralcio Rifiuti Speciali occorre specificare che i flussi di rifiuti provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati non possono essere computati nel fabbisogno impiantistico regionale per i rifiuti speciali, in quanto tali flussi di rifiuti sono già stati conteggiati nella pianificazione impiantistica effettuata nel PRGR Stralcio Rifiuti Urbani, la quale prevede che detti flussi di rifiuti siano prioritariamente avviati al recupero energetico presso i due realizzandi termovalorizzatori pubblici;
- 8) L’A.P. tra i criteri di localizzazione indicati nel Piano dovrà cambiare il criterio escludente per gli impianti ubicati entro 500 metri da case sparse, specificando che lo stesso è previsto solo per le abitazioni civili, mentre il criterio penalizzante dovrà essere previsto entro i 1000 metri;

- 9) L'A.P. tra i criteri di localizzazione indicati nel Piano, per la fattispecie relativa alla realizzazione impianti di deposito sul suolo (discariche) di rifiuti speciali in corrispondenza di beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 142 comma 1 lett. c), dovrà cambiare la previsione da criterio penalizzante a criterio escludente;
- 10) Per quanto concerne gli impianti allocati sia nelle aree industriali ricadenti nei comuni dichiarati Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) sia nelle aree artigianali e produttive (ex PIP), l'A.P. relativamente ai criteri di localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti speciali di cui al capitolo 20 del Piano, dovrà prevedere che il criterio escludente dei 3 km dal centro abitato prevalga rispetto al criterio preferenziale legato alla localizzazione degli impianti nelle aree industriali, fermo restando che per gli impianti di rifiuti speciali non pericolosi dovranno essere effettuate le valutazioni caso per caso in fase di autorizzazione, tenendo conto dei relativi impatti;
- 11) L'A.P. dovrà prevedere una valutazione caso per caso dell'incidenza che qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) possa avere sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, eliminando ogni "buffer". Pertanto, per quanto concerne la realizzazione di impianti all'interno delle Z.S.C. e delle Z.P.S. di cui alla Rete Natura 2000, il criterio escludente dovrà essere cassato, così come tutti i "buffer" previsti nelle indicazioni di dettaglio di cui al capitolo 20.2 del Piano;
- 12) Dovrà essere integrato sul Portale Regionale SITR il visualizzatore riguardante i Criteri Localizzativi (Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali) già presente per i rifiuti urbani, con i criteri di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti, Stralcio Rifiuti Speciali. Su detto visualizzatore dovranno essere pubblicati anche tutti i file GIS già trasmessi dall'A.P. in fase di avvio della procedura. Detti file dovranno essere integrati con lo shp riguardante i nuclei urbani e le aree industriali in modo da definire cartograficamente la fascia escludente dei 3 Km;
- 13) L'A.P. dovrà introdurre nel Piano i contenuti relativi alla gestione dei flussi di rifiuti speciali prodotti dal recupero energetico presso i due realizzandi termovalorizzatori pubblici, con particolare riferimento agli impianti di smaltimento destinati ad accogliere tali flussi di rifiuti;
- 14) L'A.P. dovrà dichiarare di come si è tenuto conto del parere motivato;
- 15) Considerato che l'Amministrazione Regionale ha valutato di predisporre il Presente Piano come un Primo Stralcio denominato "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali" in Dichiarazione di Sintesi l'A.P. dovrà riportare i tempi di avvio delle procedure riguardanti il Piano delle Bonifiche.

Art. 4

L'Autorità procedente porrà in atto tutte le procedure di informazione al pubblico previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, ed in particolare dovrà provvedere:

- alla trasmissione del Piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, insieme con il presente parere motivato e di tutta la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, agli organi competenti all'approvazione del Piano;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del presente parere;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della "dichiarazione di sintesi";
- a trasmettere all'autorità competente, in formato digitale, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1, e dall'art. 18, comma 3.

Art. 5

Ad ogni scadenza prevista dal piano di monitoraggio da redigere ed integrare secondo le prescrizioni di cui al punto 4 dell'art. 3 del presente decreto, ovvero entro un anno dall'approvazione del Piano, l'Autorità Procedente trasmetterà all'Autorità Competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda, ai fini:

- dell'espressione del parere sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente sia per la pubblicazione
- della verifica lo stato di attuazione del piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 3.
- della pubblicazione attraverso il sito web dell'autorità competente dei risultati del monitoraggio

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione relativi al Piano.

Art. 6

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di Piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.

L'autorità Procedente rimane obbligata ad avviare per i singoli progetti, qualora rientranti nella fattispecie di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 6 del D. lgs n. 152/2006, le previste procedure di VIA o Assoggettabilità a VIA integrate, ove richiesto, dalla V.Inc.A.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionali di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Ambiente (<https://si-vvi.region.sicilia.it>), [Codice di Procedura n. 3585] e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella qualità di Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

L'Assessore
GIUSEPPE SAVARINO
On.le Avv. Giuseppe Savarino

CN=GIUSEPPE SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97-VATIT-80012000026
RSA/2048 bits



Codice Proc.: 3585

Sigla Progetto: VA_S00_R003585

Procedimento: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica ex art. 13 e seguenti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Livello II – Valutazione appropriata), secondo quanto disposto dal Decreto A.R.T.A. n. 36 del 14 febbraio 2022 e ss.mm.ii.

Autorità Procedente: Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

OGGETTO: “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali”.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell'apposito Portale Regionale Valutazioni Ambientali.

PARERE C.T.S. n. 703/2025 approvato nel Nucleo del 17/10/2025

PropONENTE	Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Sede Legale	Viale Campania n. 36a, Palermo
Sede operativa	
Capitale Sociale	
Legale Rappresentante	Arturo Vallone (Dirigente Generale ad interim)
Progettisti	
Tipologia di Piano/programma	Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Rifiuti Speciali
Località del progetto	
Valore dell'opera	
Data presentazione al dipartimento	09/12/2024
Data avvio consultazioni	20/12/2024
Data Richiesta Integrazione Documentale (inoltro P.I.I.)	



Avviso al pubblico (scadenza)	29/01/2025
Responsabile del procedimento	Patella Antonio
Responsabile istruttore del dipartimento	Antonino Polizzi
Contenzioso	
Condivisione Gruppo Istruttorio	

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale



(VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impedisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. 22/Gab del 10/02/2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e ss.mm.ii., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTA il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;



CONSIDERATO che l'art. 14-quater del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 ha disposto la nomina, con D.P.C.M. da emanare entro 30 giorni, del Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Straordinario, al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

CONSIDERATO che con D.P.C.M. del 22/02/2024 il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario Straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata, che consenta nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTA l'istanza prot. A.R.T.A. n. 86352 del 09/12/2024, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (D.R.A.R.) n.q. di Autorità precedente ha chiesto l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di *"Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali"* (di seguito proposta di Piano);

CONSIDERATO che con il Decreto A.R.T.A. n. 179/GAB del 05.06.2024 l'Autorità Ambientale ha disposto il parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per lo stralcio relativo ai rifiuti urbani dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., e che, al fine di provvedere all'aggiornamento dello stralcio relativo ai rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 199, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha avviato la consultazione preliminare con gli Enti locali al fine di acquisire eventuali indirizzi programmatici e/o spunti di approfondimento, con riferimento allo stralcio di Piano approvato con il D. Pres. Reg. n. 10 del 21/04/2017, e assegnando quale termine ultimo di ricezione di eventuali note il 16/09/2024;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 89253 del 20/12/2024, con la quale il Servizio 1 del D.R.A., a conclusione delle attività istruttorie di cui al D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023, ha comunicato:

- di aver proceduto alla pubblicazione della documentazione nella sezione pubblica del Portale, tramite generazione della procedura codice n. 3585 ed alla pubblicazione del relativo "avviso";

Commissione Tecnica Specialistica – CP 3585 - VA_S00_R003585 - "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali" – **Autorità Procedente:** Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.



- che la medesima nota costituiva “formale comunicazione”, ai sensi degli artt. 13 comma 5 bis e 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i soggetti in indirizzo, siano essi soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) o pubblico interessato, dell’avvenuta pubblicazione della documentazione come da avviso;
- che tutta la documentazione relativa alla fase di “scoping” (ex art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) era stata archiviata sul Portale Regionale Valutazioni ambientali al codice procedura n. 2830, come conclusa con la notifica del parere (prot. A.R.T.A. n. 2103 del 12/01/2024) della C.T.S. n. 727 del 22/12/2023;
- che le consultazioni di cui all’art. 14 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in forza dell’Ordinanza n. 4 del 11/12/2024 del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 22/02/2024, ai sensi dell’articolo 14-quater del decreto-legge 09/12/2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 02/02/2024, n. 11, si sarebbero concluse entro il termine ridotto di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito;
- che alla scadenza dei termini di pubblicazione, l’A.P. avrebbe dovuto trasmettere al medesimo Servizio 1 del D.R.A. le eventuali osservazioni e determinazioni motivate in merito ai contributi ricevuti dai S.C.M.A., dal pubblico interessato e dal pubblico, affinché potessero essere utilmente inoltrate al Nucleo di coordinamento di questa CTS;
- l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 7/2019 (art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.);

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 89915 del 30/12/2024, con la quale il Servizio 1 del D.R.A., considerato che l’Autorità Procedente con la nota prot. A.R.T.A. n. 89558 del 23/12/2024 aveva trasmesso della documentazione integrativa, ha comunicato di aver proceduto alla pubblicazione della documentazione integrativa nella sezione pubblica del Portale ed alla pubblicazione del relativo nuovo “avviso”, rappresentando che tale nota integrava e modificava la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 89253 del 20/12/2024, costituendo nuova “formale comunicazione”, ai sensi degli artt. 13 comma 5-bis e 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i soggetti in indirizzo, siano essi soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) o pubblico interessato, dell’avvenuta pubblicazione della documentazione come da nuovo “avviso”;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 6053 del 03/02/2025, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato che:

- a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa nella sezione pubblica del Portale ed alla pubblicazione del relativo nuovo “AVVISO”, le cui consultazioni, art 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si erano tenute dal 30/12/2024 al 29/01/2025;



- erano trascorsi i termini stabiliti, in forma ridotta, per la trasmissione di contributi da parte dei S.C.M.A. e del pubblico interessato, giusta Ordinanza n. 4 del 11 dicembre 2024 del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- alla conclusione delle consultazioni sono pervenuti all'indirizzo di posta elettronica certificata di questo Dipartimento i seguenti contributi:
 - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – nota prot. n 465 del 08/01/2025 (prot. A.R.T.A. n. 975 del 09/01/2025);
 - ASP Palermo - Dipartimento Prevenzione – nota prot. n 18422 del 13/01/2025 (prot. A.R.T.A. n. 1767 del 13/01/2025);
 - Ufficio del Genio Civile di Agrigento – nota prot. n. 6326 del 17/01/2025 (prot. A.R.T.A. n. 3072 del 20/01/2025);
 - ASP Catania - Dipartimento Prevenzione – nota prot. n 16615 del 21/01/2025 (prot. A.R.T.A. n. 3718 del 22/01/2025);
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania – nota prot. n. 925 del 24/01/2025 (prot. A.R.T.A. n. 4587 del 27/01/2025);
 - Libero Consorzio Comunale di Ragusa – nota prot. n. 2596 del 29/01/2025 (prot. A.R.T.A. n. 5304 del 29/01/2025);

richiedendo infine all'Autorità Procedente, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di trasmettere eventuali ulteriori contributi/pareri/osservazioni pervenuti unitamente alle proprie determinazioni motivate in merito alle modalità di recepimento;

VISTO il Parere C.T.S. n. 216/2025 del 30/04/2025;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 71951 del 16/10/2025, con la quale l’”Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana – Struttura del Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti” ha trasmesso a questa CTS per la valutazione degli aspetti di competenza la seguente documentazione:

- nota n. 558 del 25/09/2025 recante le osservazioni del Comune di Niscemi sul PRGRS;
- verbale della Conferenza Regione – Autonomie Locali del 17/09/2025;
- Risoluzione della IV Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) del 15/10/2025;

VISTI i seguenti elaborati trasmessi dall'autorità procedente:

- RS03IST0001A0_PRGRS_Istanza_VAS_-_art_13_e_14_TUA;
- RS03ADD0001A0_Autorizzazione_Commissario;
- RS03ROI0001A0_Esenzione;



- RS03SNT0001A0_Sintesi_non_tecnica_Rev_09;
- RS03RAS0001A0_Rapporto_Ambientale_Rev_09;
- RS03EPS0001A0_PRGR_stralcio_speciali_Rev_09;
- RS02GIS0001A0_Shape file;
- RS03IST0002A0_Integrazione_n._1_Avviso_e_Ordinanza;
- RS03AVV0001A0_Avviso_al_Pubblico;
- Ordinanza n. 4 del 11.12.2024;
- RS03RIA0001A0_STUDIO_D_INCIDENZA_AMBIENTALE_PRGR-S;
- RS03AVV0001A1_Avviso_al_Pubblico;
- RS03IST0003A0_Integrazione_n.2_Integrazione_VINCA__1;
- Dichiarazione del professionista;

CONSIDERATO che il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Siciliana si compone di tre diverse sezioni relative alla gestione dei:

- Rifiuti Urbani, adottato con Ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024 del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- Rifiuti Speciali, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017;
- Bonifiche, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.26 del 28/10/2016; mentre, risulta di competenza delle Autorità di Sistema Portuale e delle Capitanerie di Porto la redazione dei documenti di pianificazione inerenti alla gestione dei rifiuti prodotti nelle aree portuali;

CONSIDERATO che il Piano in esame afferma che l'analisi del flusso di produzione degli ultimi anni della Regione Sicilia, relativa ai soli rifiuti Speciali, restituisce una situazione di notevole incremento rispetto agli ultimi 10 anni, con una leggera ed ottimistica tendenza alla riduzione nell'ultimo anno analizzato. La produzione di Rifiuti Speciali in Regione è passata da 7.230.001 tonnellate nell'anno 2018 per arrivare al dato di 8.957.548 tonnellate nell'anno 2022 (ultimo dato disponibile) registrando il massimo storico, in termini di produzione nell'anno 2021 con 9.303.328 tonnellate;

CONSIDERATO in riferimento al quadro di riferimento normativo e programmatico che i decreti di recepimento in Italia delle direttive europee (Decreti legislativi n.116 e n.121 del 2020), il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (ex D.M. 257/2022), e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima “Economia circolare e rifiuti” (PNIEC 2023), hanno allineato l’Italia ai nuovi obiettivi della gestione dei rifiuti ed hanno innovato le metodologie e le procedure per la pianificazione regionale:



- riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio hanno la priorità, con scadenze per il raggiungimento degli obiettivi a partire dal 2025 e l'eliminazione del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili entro il 2029;
- riduzione progressiva del conferimento in discarica a partire dal 2025 e fino al conferimento massimo del 10% dei rifiuti entro il 2035;

CONSIDERATO che nel R.A. l'A.P., per quanto riguarda i rapporti con altri pertinenti piani o programmi, ha rassegnato quanto segue:

- il PRGR è stato predisposto in coerenza con la Strategia Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile, che si basa sui principi dell'Agenda 2030. Questa strategia nazionale ha fissato un insieme di obiettivi comuni che riguardano la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento climatico, e l'accesso all'innovazione. Il PRGR contribuisce a questi obiettivi globali, garantendo che la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana sia sostenibile e rispettosa dell'ambiente;
- il P.E.A.R.S., approvato dalla Giunta della Regione Siciliana e successivamente aggiornato, identifica le aree preferenziali per nuovi impianti energetici, compresi quelli di valorizzazione energetica dei rifiuti. Questa integrazione garantisce che la gestione dei rifiuti non solo contribuisca alla sostenibilità ambientale, ma anche alla produzione di energia rinnovabile, in linea con le politiche energetiche regionali;
- relativamente al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), quest'ultimo contiene una checklist per la valutazione della coerenza dei piani regionali con la normativa comunitaria, che è stata utilizzata per garantire che il PRGR della Regione Siciliana fosse allineato con le politiche e gli obiettivi nazionali e europei. Questa coerenza assicura che il PRGR non solo rispetti le direttive europee, ma contribuisca anche al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), favorendo lo sviluppo di un'economia circolare sostenibile;
- l'analisi di coerenza ha evidenziato una sostanziale compatibilità tra il PRGR e gli altri piani strategici regionali e nazionali. Ad esempio, l'integrazione con il P.E.A.R.S. favorisce la valorizzazione energetica dei rifiuti, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al raggiungimento degli obiettivi energetici regionali. Allo stesso modo, l'allineamento con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e l'Agenda 2030 garantisce che le politiche di gestione dei rifiuti contribuiscano a un ampio spettro di obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale;

CONSIDERATO che relativamente all'analisi del flusso omogeneo dei rifiuti, il quadro normativo regionale, prevede come "facoltativa" la trasmissione dei dati relativi ai volumi trattati, e che il



Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (D.R.A.R.) non ha le dotazioni tali da poter controllare il flusso dalla produzione al conferimento agli impianti;

CONSIDERATO che nell'ottica di analisi del corretto flusso dei rifiuti il Piano in oggetto auspica l'implementazione di sistemi di controllo e la rendicontazione periodica da imporre agli impianti, nella considerazione che tale pratica permetterebbe di avere costante controllo della capienza e dell'attività degli impianti stessi, inserendo, ove possibile, sistemi sanzionatori ai soggetti che non ottemperano alla trasmissione dei dati, e che, a tale scopo, si implementerà l'utilizzo del sistema di monitoraggio, programmazione e controllo con l'ausilio dell'applicativo Web Service denominato "O.R.So. Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" di proprietà di A.R.P.A. Lombardia;

CONSIDERATO che i rifiuti da costruzione e demolizione costituiscono il flusso principale dei rifiuti speciali complessivamente prodotti, e che rappresentano un flusso oggetto di monitoraggio da parte della Commissione Europea, la quale aveva fissato, all'articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE, l'obiettivo, entro il 2020, del 70% di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materia, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali;

CONSIDERATO che il Piano in merito ai criteri localizzativi degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali nel territorio della Regione Sicilia non ha previsto puntuali e precise localizzazioni di siti ove ubicare il fabbisogno impiantistico per il recupero, e lo smaltimento, tuttavia vengono indicati a seguire i requisiti a cui riferirsi per il processo di localizzazione di nuovi impianti, come delle vere e proprie Linee Guida;

CONSIDERATO che l'identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non – pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti (D.lgs. 133/2005; 36/2003), è stata ispirata ai seguenti criteri:

- a) assicurare l'armonizzazione con la pianificazione per i rifiuti urbani ed il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla normativa vigente, ove adottati (art. 199, comma 4, del D.lgs 152/2006 ss.mm.ii.);
- b) favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- c) prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e



199, comma 3, lett. a), del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.) ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo deve essere ritenuta adeguata la localizzazione di impianti per il recupero degli inerti in aree ove sono in essere attività estrattive od anche attività di recupero di biogas in aree ove sono presenti attività agricole);

- d) definire un quadro di sintesi che consenta l'abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche dell'area considerata e dell'attività che si intende effettuare, secondo la seguente classificazione: vincolante, escludente, penalizzante, preferenziale;
- e) localizzazione di nuovi impianti in aree servite da viabilità adeguata, anche in considerazione dell'esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio regionale;
- f) localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” (art. 178, commi 1 e 3, del Dlgs 152/06 ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che il parere CTS n. 727 del 22/12/2023 relativo alla fase di “scoping” di cui all’art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha disposto che l’Autorità Procedente redigesse il Rapporto Ambientale nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. Il Rapporto Ambientale dovrà essere articolato nel rispetto delle indicazioni contenute nell’allegato VI della parte seconda del vigente Codice dell’Ambiente, riportando i seguenti argomenti:
 - a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
 - b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano;
 - c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
 - d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni



agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

- e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
 - f) Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
 - g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
 - h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione della metodologia utilizzata per la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
 - i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
 - j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti;
2. Contestualmente alla redazione del documento di Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti nonché del relativo R.A. e della VINCA, si dovrà produrre degli elaborati grafici (su cartografia in scala almeno 1:10.000) riguardanti lo stato di fatto del sistema impiantistico sul territorio regionale con localizzazione puntuale, lo stato di progetto del sistema impiantistico (previsione di piano), i criteri localizzativi Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali. I dati territoriali georiferiti riguardante i suddetti criteri dovranno essere trasmessi anche in formato shp al Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Territorio Ambiente per la consultazione sul portale regionale SIVVI.
3. La Valutazione di Incidenza Ambientale andrà effettuata al livello II - valutazione appropriata, secondo le indicazioni contenute nel D.A. n. 36/GAB del 14.02.2022 riguardante le "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VlncA) - Direttiva 92/43/CEE «Habitat»



articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana", con una puntuale descrizione delle principali interazioni tra il Piano e i siti della Rete Natura 2000 potenzialmente interessati, tenendo conto dei relativi Formulari standard aggiornati e dei Piani di gestione. Lo Studio di Incidenza dovrà considerare gli impatti potenziali degli impianti e delle relative infrastrutture nelle diverse fasi (produzione, manipolazione stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti) ma anche quelli derivanti dalla logistica dei rifiuti nella sua totalità (carico, trasporto, scarico). Dovrà essere analizzata l'interferenza con i siti di interesse naturalistico e con gli elementi di connessione ecologica (corridoi ecologici, pietre da guado etc) e dovrà essere prodotta apposita cartografia d'insieme che riporti: le distanze degli impianti e delle infrastrutture dai siti Natura2000, dai suddetti elementi di connessione ecologica, nonché l'indicazione delle aree sensibili e vulnerabili per le quali si esclude l'ubicazione di nuovi impianti e infrastrutture. Inoltre, per i nuovi siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti previsti dall'Aggiornamento del Piano ma non individuati in questa fase, occorrerà sottoporre a procedura di VIA e di VlnCA di livello II Appropriata i singoli impianti o infrastrutture da realizzare;

4. È opportuno procedere con l'analisi della integrazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti con la pianificazione regionale di altri settori e l'analisi degli impatti del Piano su settori produttivi come agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca, attività estrattive, attività manifatturiera, gestione delle acque, costruzioni, attività commerciali e turistiche, trasporti, telecomunicazioni. Andranno, infine, approfonditi gli aspetti relativi al settore energetico.
5. Il RA dovrà contenere l'analisi degli aspetti ambientali e antropici: biodiversità e geodiversità, flora e fauna, suolo, acqua, aria, clima, popolazione e salute umana, beni materiali e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio;
6. Andranno descritti la metodologia e i criteri utilizzati per la scelta della localizzazione dei siti degli impianti di trattamento e smaltimento e delle relative infrastrutture a servizio unitamente ad una analisi preliminare delle alternative;
7. Andrà predisposto e descritto il piano di monitoraggio ambientale su tutto il territorio regionale;
8. Si rende, altresì, necessario un approfondimento in merito alla gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, RAEE e rifiuti pericolosi come l'amianto) nei territori delle Isole minori;



9. Il RA dovrà contenere una trattazione esaustiva della gestione dei rifiuti pericolosi e pericolosi speciali e una valutazione preliminare del rischio di incidente negli impianti e nelle infrastrutture a servizio, della loro vulnerabilità alle calamità naturali, con l'analisi dei conseguenti impatti ambientali;
10. Affinché il Piano Regionale dei Rifiuti sia efficace ed efficiente, dovrà anche contenere la programmazione di azioni mirate al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti indifferenziati. A tal fine si ritiene utile prevedere un idoneo Piano di Comunicazione, che includa anche campagne di sensibilizzazione della comunità verso l'adozione di comportamenti più consapevoli e rispettosi dell'ambiente, con particolare riferimento agli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
11. Il Piano dovrà attenersi agli obiettivi di sostenibilità, con particolare riferimento a quelli della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), della Strategia Nazionale per la Biodiversità e della Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
12. Il R.A. e l'aggiornamento del Piano dovranno dare evidenza del modo in cui verranno integrate le criticità poste nelle osservazioni dei S.C.M.A., pervenute a seguito della consultazione;
13. Nel RA gli obiettivi ambientali dovranno riferirsi a tutte le strategie e strumenti di rango comunitario, nazionale e regionale per ciascuna delle componenti ambientali considerate;
14. Nel RA dovranno essere individuati e stimati gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi per tutte le componenti considerate;
15. Nel RA dovranno essere individuate le misure di attenuazione, mitigazione e compensazione degli eventuali impatti negativi generabili dalle singole azioni della proposta di Piano sulle principali componenti ambientali;
16. Nel RA occorrerà dimostrare la sostenibilità della proposta di Piano attraverso l'elaborazione di dati di proiezione riferiti ai seguenti aspetti: tasso di riduzione della produzione dei rifiuti, aumento del riciclo e riuso, riduzione di emissioni di gas serra e di altri impatti ambientali previsti attraverso l'attuazione del Piano etc.;
17. Dovrà essere redatto l'elaborato “Sintesi non Tecnica”, strutturato sulla base delle “Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5, D.lgs. 152/2006)” del MATTM, Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (ora MASE), che possa rappresentare un documento chiaro e leggibile anche per



un pubblico con formazione, competenze e conoscenze diverse rispetto ai SCMA e al pubblico interessato;

18. Il RA dovrà essere corredato di un PMA contenente:

- i. gli indicatori selezionati, individuati e graduati sulla base del ciclo DPSIR e della proposta di Piano;
- ii. i Soggetti coinvolti e interessati;
- iii. le risorse professionali e materiali, ed i relativi costi;
- iv. la reportistica del PMA; la data del primo aggiornamento, la frequenza dell'aggiornamento dei report di monitoraggio.

Il Piano di monitoraggio dovrà definire un set di indicatori per misurare l'evoluzione del contesto e l'efficacia del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità. In particolare: indicatori descrittivi, che consentano di valutare le variazioni del contesto ambientale, indicatori di processo, che analizzino lo stato di avanzamento e di attuazione delle azioni di piano e indicatori di effetto che ne misurino gli effetti sulle componenti ambientali;

19. Nel RA non sono descritte attività di prevenzione della produzione di rifiuti, si invita pertanto a dettagliarne le principali;
20. Il Piano dovrà altresì includere il Piano delle bonifiche comprensivo delle misure che si intende intraprendere ai fini della risoluzione della criticità;
21. Dovrà essere inoltre valutata la coerenza con il Programma nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) e con la Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico;

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale l'A.P. ha effettuato una disamina delle principali peculiarità del contesto ambientale in cui si inserisce la pianificazione impiantistica regionale, individuando per ciascuna componente, le criticità e/o “questioni” peculiari per l'ambito territoriale di influenza del piano/programma sulle quali lo stesso piano/programma potrebbe incidere agendo sui fattori d'impatto nonché direttamente sulla qualità ambientale, tenendo sempre in riferimento i principali obiettivi di sostenibilità ambientali;

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale in riferimento allo scenario “0” del ciclo di trattamento evidenzia quanto segue: “la Sicilia ha prodotto nel 2022, 8.957 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, con un decremento rispetto all'anno precedente del 4%. (...) *La Sicilia rispetto alla produzione rilevata ha gestito circa 6.095.634 tonnellate di rifiuti speciali nel 2022 registrando una diminuzione di circa il 10 % rispetto al 2021 con 499.008 tonnellate in meno. Nel 2022 il 74% ha subito un'operazione di recupero di sostanze inorganiche (R5) e l'8% invece è stata espansa sul*



suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (R10). Per quanto riguarda le operazioni di smaltimento (D) solo 35% va in discarica (D1) e invece il 36% subisce un trattamento fisico-chimico (D9). Si denota per il periodo in esame 2018-2022 un aumento delle percentuali di rifiuti speciali smaltiti per tutte le operazioni, il recupero di sostanze inorganiche (R5) ad esempio, ha subito un incremento notevole passando dal 67% nel 2018 al 74% nel 2022, mentre le operazioni di smaltimento in discarica hanno subito un decremento passando dal 43% nel 2018 al 35 % nel 2022. In tutta la regione sono attivi soltanto 3 inceneritori di rifiuti speciali, ad Augusta, Carini e a Catania. (...) La ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Sicilia è un processo fondamentale per garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti, in linea con le normative nazionali e europee. La Sicilia, come altre regioni italiane, sta cercando di potenziare la propria rete di impianti per migliorare il ciclo di gestione dei rifiuti e ridurre l'impatto ambientale. Gli impianti di gestione dei rifiuti in Sicilia sono suddivisi in diverse categorie in base alla tipologia di trattamento e smaltimento: A. Impianti di smaltimento: Inceneritori, discariche, impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB). B. Impianti di recupero: Compostaggio, riciclaggio, recupero energetico (biogas, termovalorizzazione). C. Impianti di trattamento dei rifiuti speciali: Trattamento dei rifiuti pericolosi o industriali. Gli impianti di cui ai punti A e B, sono stati trattati nello stralcio di Piano relativo ai rifiuti Urbani approvato con D.A. 179 GAB_ del 05/06/2024, in questo paragrafo tratteremo della situazione regionale relativa agli impianti di cui al punto C: Impianti di trattamento dei rifiuti speciali. Si è cercato di restituire un quadro il più esaustivo possibile, in funzione dei dati in possesso delle P.A., relativo alla mappatura dettagliata degli impianti esistenti. Attingendo alle banche dati delle città metropolitane, i dati forniti annualmente da ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e Ricerca ambientale), oltre all'elenco degli impianti soggetti ad AIA, fornito dal DRA, è stata generata una mappa interattiva che, collegata al servizio di mappatura on line sviluppato da Google, permette di avere un quadro chiaro (limitatamente alle informazioni in nostro possesso) della posizione e dei processi di trattamento di ogni singola azienda. Al link seguente è possibile visionare la distribuzione geografica di tutti gli impianti, conosciuti e censiti, distinti per processo di trattamento. Sarebbe stato interessante conoscere le capacità di trattamento di ognuno degli impianti indicati, così da poterne valutare le capacità gestionali future, interpolandone i dati, con quelli di produzione regionale del corrispondente rifiuto.
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QYXsJ_Sarj1DiKAAwlaiXdnNBj8yFZY&usp=sharing" ;

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale l'A.P.:



- ha individuato le strategie per la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti attraverso il “Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti” e delle specifiche misure attive e passive di prevenzione e riutilizzo;
- ha effettuato l’analisi della coerenza ambientale finalizzata a verificare l’esistenza di relazioni di coerenza tra gli obiettivi e le strategie generali del piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica secondo le componenti ambientali individuate dalla normativa VAS, proponendo uno schema di tabella sinottica per la valutazione comparata degli effetti sulle varie componenti ambientali delle politiche inerenti allo scenario attuale (scenario “0”) ed alla proposta del Piano;
- ha riportato un elenco delle misure di mitigazione ambientale, esemplificativo ma non esaustivo, strutturate in funzione delle relative componenti ambientali che fanno riferimento a quelle proposte all’interno dell’aggiornamento del Piano per la Gestione dei Rifiuti speciali approvato con D.P.R.S. n. 10 del 21 aprile 2017;
- ha definito le aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali nonché i criteri generali per la localizzazione degli impianti;
- ha definito gli obiettivi del Piano di Monitoraggio Ambientale del Piano, nonché le responsabilità attribuite ad ogni soggetto per l’attuazione del PMA unitamente al sistema di indicatori di contesto e prestazionali;

CONSIDERATO che con la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 89915 del 30/12/2024, il Servizio 1 del D.R.A., considerato che l’Autorità Procedente con la nota prot. A.R.T.A. n. 89558 del 23/12/2024 aveva trasmesso della documentazione integrativa, ha comunicato di aver proceduto alla pubblicazione della documentazione integrativa nella sezione pubblica del Portale ed alla pubblicazione del relativo nuovo “avviso”, rappresentando inoltre che:

- tale nota integrava e modificava la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 89253 del 20/12/2024, costituendo nuova “formale comunicazione”, ai sensi degli artt. 13 comma 5-bis e 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i soggetti in indirizzo, siano essi soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) o pubblico interessato, dell’avvenuta pubblicazione della documentazione come da nuovo “avviso”;
- le consultazioni di cui all’art. 14 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in forza dell’Ordinanza n. 4 del 11/12/2024 del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 22/02/2024, ai sensi dell’articolo 14-quater del decreto-legge 09/12/2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 02/02/2024, n. 11, si sarebbero concluse entro il termine ridotto di 30 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo avviso;
- alla scadenza dei termini di pubblicazione, l’A.P. avrebbe dovuto trasmettere al medesimo Servizio 1 del D.R.A. le eventuali osservazioni e determinazioni motivate in merito ai contributi



ricevuti dai S.C.M.A., dal pubblico interessato e dal pubblico, affinché potessero essere utilmente inoltrate al Nucleo di coordinamento di questa CTS;

CONSIDERATO che i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) individuati nella suddetta nota prot. A.R.T.A. n. 89915 del 30/12/2024 sono:

1. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA);
2. Servizio 2 – Pianificazione Ambientale – DRA;
3. Servizio 3 – Aree Naturali Protette – DRA;
4. Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;
5. Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana Ispettorati Ripartimentali delle Foreste sedi provinciali;
6. A.R.P.A. Sicilia;
7. Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana;
8. Soprintendenza BB.CC-AA. di Agrigento;
9. Soprintendenza BB.CC-AA. di Caltanissetta;
10. Soprintendenza BB.CC-AA. di Catania;
11. Soprintendenza BB.CC-AA. di Enna;
12. Soprintendenza BB.CC-AA. di Messina;
13. Soprintendenza BB.CC-AA. di Palermo;
14. Soprintendenza BB.CC-AA. di Ragusa;
15. Soprintendenza BB.CC-AA. di Siracusa;
16. Soprintendenza BB.CC-AA. di Trapani;
17. Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
18. Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
19. Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
20. Assessorato Regionale dell'Economia;
21. Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
22. Dipartimento Regionale Finanze e Credito;
23. Dipartimento Regionale delle Attività produttive;
24. Dipartimento Regionale dell'Energia;
25. Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
26. Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
27. Dipartimento per la Pianificazione Strategica;
28. Dipartimento della Protezione Civile;



29. Dipartimento Regionale della Programmazione;
30. ASP 1 – Agrigento;
31. ASP 2 – Caltanissetta;
32. ASP 3 – Catania;
33. ASP 4 – Enna;
34. ASP 5 – Messina;
35. ASP 6 – Palermo;
36. ASP 7 – Ragusa;
37. ASP 8 – Siracusa;
38. ASP 9 – Trapani;
39. Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
40. Dipartimento Regionale Tecnico;
41. Ufficio del Genio Civile Agrigento;
42. Ufficio del Genio Civile Caltanissetta;
43. Ufficio del Genio Civile Catania;
44. Ufficio del Genio Civile Enna;
45. Ufficio del Genio Civile Messina;
46. Ufficio del Genio Civile Palermo;
47. Ufficio del Genio Civile Ragusa;
48. Ufficio del Genio Civile Siracusa;
49. Ufficio del Genio Civile Trapani;
50. Città Metropolitana di Palermo;
51. Città Metropolitana di Catania;
52. Città Metropolitana di Messina;
53. Libero consorzio comunale di Agrigento;
54. Libero consorzio comunale di Caltanissetta;
55. Libero consorzio comunale di Enna;
56. Libero consorzio comunale di Ragusa;
57. Libero consorzio comunale di Siracusa;
58. Libero consorzio comunale di Trapani;
59. Ente Parco dell'Etna;
60. Ente Parco delle Madonie;
61. Ente Parco dei Nebrodi;
62. Ente Parco dei Monti Sicani;
63. Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;



64. S.R.R. Palermo Area Metropolitana;
65. S.R.R. Palermo Provincia EST;
66. S.R.R. Palermo Provincia Ovest;
67. S.R.R. Messina Area Metropolitana;
68. S.R.R. – ATO 7 Ragusa;
69. S.R.R. Trapani Provincia Nord;
70. S.R.R. Trapani Provincia Sud;
71. Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.;
72. S.R.R. ATO Agrigento 4 Est;
73. S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest;
74. S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord;
75. S.R.R. ATO N. 4 Caltanissetta Provincia Sud;
76. S.R.R. Catania Area Metropolitana;
77. S.R.R. Catania Provincia Nord;
78. S.R.R. Enna Provincia ATO 6;
79. S.R.R. ME Isole Eolie;
80. S.R.R. Messina Provincia;
81. S.R.R. Siracusa;
ed il pubblico interessato:
 82. WWF – Sicilia;
 83. LIPU Sicilia;
 84. Legambiente;
 85. CAI;
 86. Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia Sicilia;
 87. C.I.A. Sicilia – Confederazione Italiana agricoltori;
 88. Coldiretti Sicilia;
 89. Confagricoltura Sicilia;
 90. C.N.A. Sicilia;
 91. Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa;
 92. Confartigianato Sicilia;
 93. Confcommercio Sicilia;
 94. Confcooperative Sicilia;
 95. Confesercenti Sicilia;
 96. Confindustria Sicilia e Sicindustria;
 97. Legacoop Sicilia – Associazione di Rappresentanza del Movimento Cooperativo;



98. UN.I.COOP – Unione Italiana Cooperative – Sicilia;
99. A.G.C.I. Sicilia – Associazione generale cooperative italiane;
100. U.N.C.I. Sicilia – Unione Nazionale Cooperative Italiane;
101. Unione Regionale delle Camere di Commercio;
102. Industria e Artigianato della Sicilia;
103. C.I.S.L. Sicilia;
104. C.G.I.L. Sicilia;
105. U.G.L. Sicilia;
106. U.I.L. Sicilia;
107. Camera di commercio di Agrigento;
108. Camera di commercio di Caltanissetta;
109. Camera di commercio di Messina;
110. Camera di commercio di Palermo ed Enna;
111. Camera di commercio di Trapani;
112. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia;
113. Società Siciliana di Scienze Naturali;
114. SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale;
115. A.N.C.I. – Associazione Nazionale dei comuni Siciliani;
116. CODACONS Onlus;
117. Italia Nostra (Onlus) – Consiglio Regionale Siciliano;
118. Amici della terra (Onlus);
119. F.A.I. – Fondo per l'ambiente Italiano;
120. G.R.E. – Gruppi ricerca ecologica;
121. Marevivo;
122. Consulta Regionale Ordini Architetti PPC Sicilia;
123. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Palermo;
124. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trapani;
125. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Agrigento;
126. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Messina;
127. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Caltanissetta;
128. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Catania;
129. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ragusa;
130. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Siracusa;
131. Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri Sicilia;



132. Ordine degli ingegneri di Palermo;
133. Ordine degli ingegneri di Trapani;
134. Ordine degli ingegneri di Agrigento;
135. Ordine degli ingegneri di Messina;
136. Ordine degli ingegneri di Caltanissetta;
137. Ordine degli ingegneri di Enna;
138. Ordine degli ingegneri di Catania;
139. Ordine degli ingegneri di Ragusa;
140. Ordine degli ingegneri di Siracusa;
141. Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia;
142. Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia;
143. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Palermo;
144. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Trapani;
145. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Agrigento;
146. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Messina;
147. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Caltanissetta;
148. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Enna;
149. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Catania;
150. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Ragusa;
151. Ordine dei dottori agronomi e forestali di Siracusa;
152. Ordine Regionale dei Chimici e Fisici;
153. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Palermo;
154. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Trapani;
155. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Catania;
156. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Caltanissetta;
157. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Enna;
158. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ragusa;
159. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Siracusa;
160. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Messina;
161. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Agrigento;
162. Collegio Nazionale dei periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
163. I.N.U.- Istituto Nazionale Urbanistica;

CONSIDERATO che nel periodo di consultazione di cui all'art. 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono pervenute dai S.C.M.A., dal pubblico interessato e dal pubblico le seguenti osservazioni/pareri:

Commissione Tecnica Specialistica – CP 3585 - VA_S00_R003585 - “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali” – **Autorità Procedente:** Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.



- 1) ditta A & G S.r.l. (prot. A.R.T.A. n. 5947 del 03/02/2025);
- 2) Cisambiente Confindustria (prot. A.R.T.A. n. 6857 del 05/02/2025);
- 3) ARPA Sicilia (prot. A.R.T.A. n. 6435 del 04/02/2025);
- 4) ASP Catania (prot. A.R.T.A. n. 3718 del 22/01/2025);
- 5) ASP Palermo (prot. A.R.T.A. n. 1767 del 13/01/2025);
- 6) Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (prot. A.R.T.A. n. 975 del 09/01/2025);
- 7) Ufficio del Genio Civile di Agrigento (prot. A.R.T.A. n. 3072 del 20/01/2025);
- 8) Soprintendenza BBCCAA di Agrigento (prot. A.R.T.A. n. 9373 del 17/02/2025);
- 9) Soprintendenza BBCCAA di Catania (prot. A.R.T.A. n. 4587 del 27/01/2025);
- 10) Soprintendenza BBCCAA di Caltanissetta (prot. A.R.T.A. n. 6083 del 03/02/2025);
- 11) Libero Consorzio Comunale di Ragusa (prot. A.R.T.A. n. 5304 del 29/01/2025);

LETTÈ le undici osservazioni pervenute al protocollo dell'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente durante la 2° fase di consultazione, secondo l'elenco sopra riportato, e **RITENUTO** di esprimere le seguenti valutazioni:

- 1) **Osservazione della ditta A & G S.r.l.** (prot. A.R.T.A. n. 5947 del 03/02/2025): *“All'interno del documento codificato RS03EPS0001A0_PRGR_stralcio_speciali_Rev_09_firmato_.pdf, rubricato come “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali”, si legge quanto segue: (...) Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti Í fissata una distanza minima di 3 Km tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini nuclei urbani. Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto e il perimetro del nucleo urbano come individuato nel poligono estrapolato sulla scorta dei dati ISTAT e pubblicato nel SITR. Si individuano, inoltre, specifiche distanze in funzione della tipologia di impianto dai centri abitati. Tali distanze sono desunte da indicazioni di legge e sono compatibili con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, stralcio Urbani. Osserva lo scrivente che le prescrizioni riportate appaiono tra di loro contraddittorie, oltre che palesemente inconducenti ed indeterminate. Incontrovertibilmente irrazionale, illogica, contraddittoria oltre che inconducente ed indeterminata appare la prescrizione riportata all'interno della casistica “fattore ambientale” e denominata “Distanza da case sparse”, qualificata come criterio escludente “per tutte le tipologie di impianto, la cui*



applicazione è così descritta: *Per tutti gli impianti per i quali è applicabile questo criterio la distanza da considerare è pari a 500 m. Tale distanza non può mai essere derogata.*" La prescrizione suddetta viene estesa a tutti gli impianti ed a tutte le "case sparse", senza una particolare qualificazione di queste ultime (che invece vengono qualificate come "abitazioni" nel fattore ambientale immediatamente successivo, denominato allo stesso modo). Essa appare quindi illogica, introducendo un criterio più cogente (escludente) per fatti/specie più ampie (case sparse di qualunque tipologia, e non solo di abitazioni). Essa appare inoltre del tutto irrazionale e contraddittoria, quando per "recettori sensibili" quali asili, case di riposo, la distanza escludente è pari a 1.000 ml. Inoltre, mentre per i nuclei abitati si fa riferimento agli shape file acquisito sulla scorta delle elaborazioni eseguite dall'ISTAT, non altrettanto viene esplicitato a proposito della misurazione delle distanze da tutti questi ricettori, ed in particolare dalle case sparse adibite ad abitazioni. Non viene inoltre chiarito che tali distanze non operano nel caso di localizzazioni già inserite in aree qualificate come industriali ai sensi di legge. Pertanto, si richiede di:

- a) cassare la prescrizione escludente relativa alla "Distanza da case sparse";
- b) precisare che in tutti i casi le distanze da nuclei urbani, case sparse e recettori sensibili non operano nelle aree già qualificate come industriali a termini di legge;
- c) precisare che per la misurazione delle distanze da nuclei urbani, case sparse e recettori sensibili si fa riferimento agli shape file acquisito sulla scorta delle elaborazioni eseguite dall'ISTAT";

CONSIDERATO che il Piano in esame fra i criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento rifiuti speciali indica:

- "Distanza da case sparse" - criterio escludente ed inderogabile per tutti gli impianti ubicati entro i 500 metri da case sparse;
- "Distanza da case sparse" – criterio penalizzante per tutti gli impianti ubicati entro i 3 km da case sparse;

VALUTATO che l'osservazione è accoglibile in quanto i due criteri appaiono contraddittori e che, in analogia con quanto già previsto nel PRGRU Stralcio Rifiuti Urbani 2024, occorre cassare il criterio escludente per tutti gli impianti ubicati entro i 500 metri da case sparse, per le quali andrebbe comunque specificato che trattasi di civili abitazioni;

- 2) **Osservazione della Cisambiente Confindustria** (prot. A.R.T.A. n. 6857 del 05/02/2025) - *Alle pagine Pag.72 e segg., si riporta quanto di seguito. (...) Alla pagina Pag.79, si riporta quanto di seguito. 20.2 Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai nuclei urbani e dai centri abitati in generale. Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le*



modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di 3 Km tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini nuclei urbani. Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto e il perimetro del nucleo urbano come individuato nel poligono estrapolato sulla scorta dei dati ISTAT e pubblicato nel SITR. Si individuano, inoltre, specifiche distanze in funzione della tipologia di impianto dai centri abitati. Tali distanze sono desunte da indicazioni di legge e sono compatibili con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, stralcio Urbani. Si osserva che le prescrizioni riportate appaiono tra di loro contraddittorie, oltre che palesemente inconducenti ed indeterminate. In particolare, si ritiene che la prescrizione riportata all'interno della casistica "fattore ambientale" e denominata "Distanza da case sparse", qualificata come criterio escludente "per tutte le tipologie di impianto, appare Incontrovertibilmente irrazionale, illogica, contraddittoria oltre che inconducente.

Richiesta

Si richiede di:

- cassare la prescrizione escludente relativa alla "Distanza da case sparse";
- precisare che in tutti i casi le distanze da nuclei urbani, case sparse e recettori sensibili non operano nelle aree già qualificate come industriali a termini di legge;
- precisare che per la misurazione delle distanze da nuclei urbani, case sparse e recettori sensibili si fa riferimento agli shape file acquisito sulla scorta delle elaborazioni eseguite dall'ISTAT.

Motivazione

La sua applicazione è così descritta: "Per tutti gli impianti per i quali è applicabile questo criterio la distanza da considerare è pari a 500 m. Tale distanza non può mai essere derogata". La prescrizione suddetta viene estesa a tutti gli impianti ed a tutte le "case sparse", senza una particolare qualificazione di queste ultime (che invece vengono qualificate come "abitazioni" nel fattore ambientale immediatamente successivo, denominato allo stesso modo). Essa appare quindi illogica, introducendo un criterio più cogente (escludente) per fattispecie più ampie (case sparse di qualunque tipologia, e non solo di abitazioni). Essa appare inoltre del tutto irrazionale e contraddittoria, quando per "recettori sensibili" quali asili, case di riposo, la distanza escludente è pari a 1.000 ml. Inoltre, mentre per i nuclei abitati si fa riferimento agli shape file acquisito sulla scorta delle elaborazioni eseguite dall'ISTAT, non altrettanto viene esplicitato a proposito della misurazione delle distanze da



tutti questi ricettori, ed in particolare dalle case sparse adibite ad abitazioni. Non viene inoltre chiarito che tali distanze non operano nel caso di localizzazioni già inserite in aree qualificate come industriali ai sensi di legge”;

VALUTATO che l’osservazione è accoglibile e che occorre pertanto cassare il criterio escludente per case sparse nell’intorno di 500 metri;

3) **Osservazioni di ARPA Sicilia** (prot. A.R.T.A. n. 6435 del 04/02/2025) –

Osservazione 1 - Come anche stabilito dal parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 727 del 22/12/2023, sarebbe opportuno, ad avviso della scrivente, che il Piano fosse corredata dagli elaborati grafici riguardanti:

- l’attuale localizzazione del sistema impiantistico sul territorio regionale;*
- le aree idonee e le aree non idonee dei nuovi impianti di trattamento e smaltimento (incluse le modifiche agli impianti esistenti).*

Il Piano in esame, invece, non prevede puntuali e precise localizzazioni di siti ove ubicare il fabbisogno impiantistico per il recupero, e lo smaltimento bensì, dal momento che, ai sensi dell’art.196 comma 1 lettera n), la Regione ha il compito di individuare i criteri che consentono alle Province la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché delle aree potenzialmente idonee, vengono indicati soltanto i requisiti a cui riferirsi per il processo di localizzazione di nuovi impianti (rif. § 20.1 della Relazione Piano). Per ogni singolo impianto proposto, la relativa localizzazione verrà valutata con la duplice partecipazione di Regione e Province, prevedendo

che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali.

Nel cap. 6.7 “Criteri di localizzazione” del Rapporto Ambientale (RA), fatte salve le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti, quindi, sono stati descritti i criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali rivolti a:

nuovi impianti

modifiche agli “impianti esistenti” che comportano:

- mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione;*
- modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica).*



Tra le indicazioni di localizzazione contenute nel Piano, al punto f) del § 20.1 della Relazione di Piano si prevede che la localizzazione di nuovi impianti dovrà essere posta a una distanza sufficiente da quelli esistenti per poter distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga". Tuttavia, non è stata determinata la misura congrua di questa distanza e/o le caratteristiche fisiche del territorio interessato che possono influire sull'eventuale effetto cumulativo degli impatti ambientali. Nello stesso capitolo si chiarisce successivamente soltanto che:

- A. relativamente al fattore ambientale "Distanza dal nucleo urbano", la distanza minima di 3 km dal centro abitato (come definito dall'art. 3 Comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.), misurata dalla recinzione dell'impianto al perimetro del nucleo urbano, costituisce criterio "Escludente" nei casi di nuovo impianto;*
- B. relativamente al fattore ambientale "Distanza dal nucleo urbano", la distanza minima di 3 km dal centro abitato (indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini nuclei urbani) costituisce criterio "Penalizzante" nei casi di impianti esistenti.*

Inoltre, nel cap. 6.7.2. "Distanza dai centri abitati" del Rapporto Ambientale si specifica che:

- per gli impianti di valorizzazione energetica la distanza sarà variabile all'interno di una "macroarea" potenzialmente idonea.*

L'esatta localizzazione, soprattutto per gli impianti che prevedono l'emissione di fumi (inceneritori), deriverà da uno studio di approfondimento sulle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali:

- 1) la direzione e la velocità dei venti predominanti,*
- 2) le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona,*
- 3) l'altezza del camino, infine il tipo e la qualità dell'emissione.*

- per le discariche di inerti e di rifiuti non pericolosi non putrescibili è prevista una distanza dal centro abitato di 500 m e di 3 km per le discariche di rifiuti non pericolosi putrescibili e di rifiuti pericolosi.

- per quanto riguarda gli impianti di trattamento degli inerti la localizzazione preferenziale sarà all'interno di cave attive o dismesse purché compatibili con il piano di ripristino delle stesse. La distanza compatibile dai centri abitati eventualmente collocati nelle adiacenze dipenderà dalle soluzioni progettuali adottate (es. collocazione dell'impianto a quota depressa rispetto al piano campagna) così come dalle misure mitigative adottate (es. piantumazioni per il contenimento delle emissioni di polveri e rumori).

- gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi mediante depurazione e di trattamento dei



fanghi

riutilizzabili in agricoltura devono essere localizzati fuori dai centri abitati.

- non potranno essere localizzati nuovi impianti nei Siti di Rete Natura 2000 e in una fascia di rispetto di 500 m dal confine di questi e, in particolare:

- dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000; dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza gli impianti esistenti entro un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei casi di richiesta di modifica impianti esistenti;*
- dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000;*
- dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza gli impianti esistenti entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei casi di richiesta di modifica impianti esistenti.*

Il Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti della Regione Siciliana ha, comunque, già previsto la realizzazione dei due impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori delle aree metropolitane di Palermo e Catania.

Si chiede di approfondire opportunamente tutti i suddetti elementi di distanze e caratteristiche fisiche del territorio interessato che possono influire sull'eventuale effetto cumulativo degli impatti ambientali, con un focus particolare per i territori delle Isole Minori, qualora interessati, come anche stabilito dal parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 727 del 22/12/2023.

Osservazione 2 - Nel cap. 1.3 “La consultazione pubblica” del Rapporto Ambientale (RA) si spiega che, a seguito dell’avvio delle consultazioni dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), sono pervenute osservazioni che, tuttavia, non vengono qui riportate e non viene spiegato come ne sia stato tenuto conto nella redazione del RA, seppur nel precedente cap. 1.2.2. “Esito delle consultazioni” siano state almeno elencate le osservazioni ricevute in fase di scoping. Si chiede di integrare opportunamente questa sezione;

Osservazione 3 - Ai sensi della lettera a) ed e) dell’allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. tra le informazioni da fornire con i Rapporti Ambientali vi è anche l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano e del rapporto con altri pertinenti Piani o Programmi di livello internazionale, comunitario o degli Stati membri e il modo in cui si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale e di ogni considerazione ambientale in essi stabiliti. Tuttavia, nel cap. 2.28 “Rapporto tra il PRGR e gli altri Piani”, il Proponente dichiara che il Piano in esame contribuisce a raggiungere gli obiettivi di sviluppo della pianificazione regionale, nazionale ed europea che sono stati descritti



precedentemente all'interno nel cap. 2 “Quadro di riferimento programmatico” senza, però, spiegare come questo si realizzzi effettivamente. Inoltre, nella Tabella 5 (Matrice di Sostenibilità Ambientale dello Scenario), contenuta nel cap. 6.2 “La coerenza programmatica”, i criteri generali di sostenibilità degli altri pertinenti Piani o Programmi sono stati messi in relazione con le strategie generali del Piano in esame e, tuttavia, non è chiaro quali siano le azioni specifiche che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati e quali saranno, quindi, le potenziali azioni coerenti o incoerenti con essi e, in quest'ultimo caso, quali saranno le modalità di gestione delle situazioni di incoerenza eventualmente rilevate. Si chiede di integrare opportunamente questa sezione;

Osservazione 4 - *Sono stati descritti i problemi ambientali esistenti, pertinenti al Piano, come previsto alla lettera d) dell'allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e, tuttavia, non sono stati descritti i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi che deriverebbero dall'approvazione del Piano e l'interrelazione tra i suddetti fattori, come previsto alla lettera f) dell'allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Infatti, nel cap. 6.3 “La coerenza ambientale” del Rapporto Ambientale il Proponente dichiara che “le varie scelte di Piano saranno oggetto di valutazione” e che “gli effetti sulle componenti ambientali analizzate che l'attuazione del Piano potrà avere saranno valutate secondo una scala di valori qualitativa”, seppur di seguito venga comunque proposto uno schema di tabella sinottica per la valutazione comparata degli effetti sulle varie componenti ambientali delle politiche inerenti lo scenario “0” e lo scenario di Piano senza, però, che siano stati esplicitati i criteri e le motivazioni di tali valutazioni. Inoltre, come anche stabilito dal parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 727 del 22/12/2023, il RA dovrà contenere una trattazione esaustiva della gestione dei rifiuti pericolosi e una valutazione preliminare del rischio di incidente negli impianti e nelle infrastrutture a servizio, della loro vulnerabilità alle calamità naturali. Queste informazioni dovranno essere inserite nell'analisi dei potenziali impatti ambientali. Si chiede di integrare opportunamente questa sezione;*

Osservazione 5 - *Nel cap. 6.5 “Misure di mitigazione e di compensazione ambientale” del Rapporto Ambientale il Proponente elenca le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano, come previsto alla lettera g) dell'allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Considerando che il Proponente specifica che il Piano ha carattere strategico su scala regionale e, pertanto, non prevede puntuali localizzazioni di siti ove ubicare il fabbisogno impiantistico per il recupero e lo smaltimento*



dei rifiuti, tuttavia sarebbe preferibile che le misure di mitigazione e di compensazione ambientale venissero correlate alle tipologie di azioni previste e alla tipologia di localizzazione in cui verranno potenzialmente attuate così da costituire utili linee guida di indirizzo per omogeneizzare la valutazione dei singoli progetti sull'intero territorio regionale da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) e degli Enti preposti al rilascio delle relative autorizzazioni ambientali. Si propone di integrare opportunamente questi aspetti.

Osservazione 6 - I criteri utilizzati per la selezione degli indicatori sono stati:

- ÷ rappresentatività degli obiettivi strategici del Piano e delle dinamiche territoriali prevalenti;
- ÷ individuazione dei settori tematici per la definizione degli obiettivi di sostenibilità;
- ÷ reperibilità e/o quantificabilità.

Si ricorda che gli indicatori dovranno rispettare anche i seguenti requisiti:

- essere di interpretazione immediata e in grado di rappresentare le variazioni nel tempo e nello spazio;
- essere attendibili dal punto di vista teorico e scientifico;
- facilmente comunicabili ai cittadini;

In generale, pertanto, occorrerà evitare l'inserimento di indicatori non attinenti al monitoraggio delle azioni di Piano e degli effetti da esse derivanti relazione privilegiando quelli atti a evidenziare una correlazione diretta causa-effetto, con sufficiente approssimazione, tra attuazione delle azioni del Piano e i cambiamenti indotti sull'ambiente. Occorrerà anche evitare l'inserimento di indicatori di difficile o improbabile popolamento e, per tale motivo, per ciascun indicatore dovrà essere indicata anche la fonte e la periodicità di aggiornamento prevista. Inoltre, sono da preferire gli indicatori atti a monitorare il contributo positivo o negativo delle azioni di Piano agli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati ed agli obiettivi di sostenibilità specifici del Piano. Si ricorda che la eventuale collaborazione con la scrivente Agenzia dovrà essere seguente alla sottoscrizione di un apposito accordo, qualora compatibile con le attività istituzionali obbligatorie dell'Agenzia e con la disponibilità di risorse umane da dedicare a tali attività.

Osservazione 7 - In relazione alla tabella contenuta nel cap 9.2 e relativa ai soggetti coinvolti nella realizzazione del Piano di Monitoraggio Ambientale, si ricorda che la scrivente Agenzia ha trasferito i propri uffici da Corso Calatafimi 217- Palermo già nel 2015. Attualmente la sede della Direzione Generale di ARPA Sicilia si trova presso il Complesso Roosevelt, località Addaura - Viale Cristoforo Colombo – Palermo.

VALUTATO che le osservazioni di ARPA Sicilia sopra riportate sono accoglibili;



4) **Osservazioni ASP Catania** (prot. A.R.T.A. n. 3718 del 22/01/2025);

CONSIDERATO che l'ASP Catania, U.O.C. Igiene ed Ambienti di vita, ha reso parere favorevole alle seguenti condizioni:

- gli impianti di nuova realizzazione vengano posti a debita distanza da centri urbani, insediamenti abitativi ed obiettivi sensibili;
- vengano rispettati i principi e le norme di salvaguardia dell'ambiente ed a tutela della salute pubblica, al fine di evitare possibili emissioni di inquinanti, odorigene e rumorose, nonché la possibile eventuale contaminazione del suolo e del sottosuolo;

CONSIDERATO che il PRGR – Stralcio Rifiuti Speciali in esame prevede per gli impianti di nuova realizzazione dei criteri cogenti per la distanza dai centri urbani, dalle case sparse e da obiettivi sensibili;

CONSIDERATO che l'individuazione dei criteri di localizzazione degli impianti nel PRGRS in parola è stata effettuata al fine di favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l'ambiente e che lo stesso Piano ha individuato le misure per garantire che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvenga in modo responsabile, per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art 4, comma 1, della direttiva), per contrastare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato (art 4, comma 2, della direttiva);

VALUTATO che le osservazioni dell'ASP Catania possano ritenersi superate;

5) **Osservazioni ASP Palermo** (prot. A.R.T.A. n. 1767 del 13/01/2025);

CONSIDERATO che ASP Palermo non ha ravvisato criticità nella documentazione esaminata;

6) Osservazioni Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (prot. A.R.T.A. n. 975 del 09/01/2025);

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. A.R.T.A. n. 975 del 09/01/2025, il Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ha richiesto ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP regionali di relazione al Dipartimento Regionale dell'Ambiente sulle valutazioni eventualmente effettuate;

PRESO ATTO che sono pervenute esclusivamente le soprariportate osservazioni dell'ASP di Catania e dell'ASP di Palermo;

7) Osservazioni Ufficio del Genio Civile di Agrigento (prot. A.R.T.A. n. 3072 del 20/01/2025);



CONSIDERATO che con la predetta nota prot. A.R.T.A. n. 3072 del 20/01/2025, l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha comunicato di non avere osservazioni sul Piano in oggetto;

- 8) Osservazioni Soprintendenza BBCCAA di Agrigento (prot. A.R.T.A. n. 9373 del 17/02/2025);

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. A.R.T.A. n. 9373 del 17/02/2025 la Soprintendenza BBCCAA di Agrigento ha espresso parere favorevole sul Piano in oggetto, precisando che ogni intervento previsto non dovrà essere in contrasto con le N.T.A. del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2,3,5,6,10,11 e 15, ricadenti in provincia di Agrigento;

CONSIDERATO che, come sopra riportato, l’individuazione dei criteri di localizzazione degli impianti nel PRGRS in parola è stata effettuata al fine di favorire la minimizzazione dell’impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l’ambiente;

VALUTATO che le osservazioni della Soprintendenza BBCCAA di Agrigento possano ritenersi superate;

- 9) Osservazioni Soprintendenza BBCCAA di Catania (prot. A.R.T.A. n. 4587 del 27/01/2025);

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. A.R.T.A. n. 4587 del 27/01/2025 la Soprintendenza BBCCAA di Catania ha rilevato nel sistema vincolistico riportato nel Piano e nel R.A. un’incongruenza laddove è contemplata la possibilità di realizzare impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali in corrispondenza di beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 142 comma 1 lett. c), a fronte della circostanza che l’art. 11 della N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania preclude la possibilità di realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati, richiedendo pertanto di cambiare per tale fattispecie da criterio penalizzante a criterio escludente;

VALUTATO che le osservazioni della Soprintendenza BBCCAA di Catania possano ritenersi accoglibili esclusivamente per quanto concerne la realizzazione di discariche di rifiuti speciali;

- 10) Osservazioni Soprintendenza BBCCAA di Caltanissetta (prot. A.R.T.A. n. 6083 del 03/02/2025);

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. A.R.T.A. n. 6083 del 03/02/2025, la Soprintendenza BBCCAA di Caltanissetta ha comunicato le seguenti osservazioni:

- nello specifico della tutela paesaggistica, gli interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., laddove non specificamente inibiti dalle



prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, dovranno essere accompagnati dallo studio di compatibilità paesaggistico-ambientale e dalla relazione paesaggistica prevista dal Decreto dell'Assessore ai Beni Culturali n. 9280 del 28/07/2006 e dalla relativa Circolare n. 12 del 20/04/2017;

- nello specifico della tutela archeologica, si dovranno tenere in considerazione le aree di rischio archeologico riconosciute e non, presentando una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), come previsto dall'art. 41 comma 4 del D.lgs. 36/2023;

VALUTATO che l'osservazione della Soprintendenza di Caltanissetta è accoglibile;

11) Osservazioni Libero Consorzio Comunale di Ragusa (prot. A.R.T.A. n. 5304 del 29/01/2025);

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. A.R.T.A. n. 5304 del 29/01/2025, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha comunicato di non avere osservazioni sul Piano in esame;

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

CONSIDERATO che in conseguenza del fatto che il Piano in argomento è di carattere regionale e che l'ambito di interesse potrebbe interferire con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 presenti sull'intero territorio Regionale, l'Autorità procedente ha avviato contestualmente alla Procedura di VAS, anche la procedura di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Piano analizza sulle caratteristiche generali essendo un piano di larga scala i 245 Siti della Rete Natura 2000 siciliana;

CONSIDERATO che nei 245 Siti della Rete Natura 2000 siciliana sono presenti 72 habitat di direttiva dei quali 17 prioritari e 46 specie di Allegato II della direttiva habitat. Circa il 40% della superficie della Rete è rappresentata da aree agricole (Fonte: PAF aggiornato a Dicembre 2021);

CONSIDERATO che attualmente la Rete Natura 2000 copre poco più del 18% della superficie terrestre della Regione;

CONSIDERATO che alla luce dei nuovi obiettivi della “Strategia della biodiversità 2030” si prevede in futuro un ampliamento della Rete in vista del possibile raggiungimento del 30% del territorio regionale;

CONSIDERATO che il Piano in esame, al capitolo 20 “*Criteri di riferimento per l'individuazione dei siti, per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (prediligendo l'ampliamento degli impianti esistenti, ove possibile e compatibilmente con il rispetto delle tutele ambientali, paesaggistiche e delle produzioni agro-silvo-pastorali di pregio, e*



prevedendo soluzioni perequative per garantire l'invarianza della dotazione quali-quantitativa di aree verdi o agricole”, in merito al fattore ambientale “Rete natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat 92/43 CEE Direttiva Uccelli 79/409/CEE” individua un criterio escludente da applicare in fase di macrolocalizzazione per tutte le tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per le quali è definito un criterio penalizzante, ricadenti all'interno dei siti Natura 2000, o entro la distanza di 300 metri dal perimetro delle aree protette;

CONSIDERATO che il Piano al capitolo 20.3 “Indicazioni di dettaglio relativamente alle Aree Natura 2000” prevede quanto segue: “*Sulla base di quanto riportato in precedenza, e, quindi, sottolineando il fatto che non possono essere localizzati nuovi impianti nei Siti di Rete Natura 2000 e in una fascia di rispetto di 300 m del confine di questi, si sottolinea che:*

- *dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000; dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza gli impianti esistenti entro un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei casi di richiesta di modifica impianti esistenti;*
- *dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000;*
- *dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza gli impianti esistenti entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei casi di richiesta di modifica impianti esistenti.*

Sulla base dei punti elencati in precedenza, quindi, la fascia compresa tra 300 m e 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 è da considerarsi avente carattere prescrittivo penalizzante per tutte le tipologie di impianto e sia per impianti di nuova realizzazione che per le modifiche di impianti esistenti. Inoltre, si ricorda che gli Enti gestori potranno richiedere lo Studio di Incidenza anche per i progetti posti ad una distanza superiore ai 2 km rispetto ai Siti di Rete Natura 2000, la cui realizzazione, in seguito ad una maggiore e più dettagliata descrizione operativa, potrebbe avere dei riscontri negativi, sia diretti sia indiretti, sulla salvaguardia dei Siti di Rete Natura 2000 e/o sulla connettività ecologica”;

VALUTATO che ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto A.R.T.A. n. 36/2022 e ss.mm.ii. la Valutazione di Incidenza non prevede l'individuazione di soglie di assoggettabilità, esclusioni aprioristiche o individuazione di zone buffer, e che eventuali difformità nell'applicazione della Valutazione di Incidenza possono configurarsi come inosservanza dell'art. 6.2 della direttiva 92/43/CEE;



CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Siciliana si compone di tre diverse sezioni relative alla gestione dei:

- Rifiuti Urbani, adottato con Ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024 del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- Rifiuti Speciali, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017;
- Bonifiche, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.26 del 28/10/2016;

CONSIDERATO che con nota prot. A.R.T.A. n. 86352 del 09/12/2024, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (D.R.A.R.) n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.) della proposta di “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali” (di seguito proposta di Piano);

CONSIDERATO che con il Decreto A.R.T.A. n. 179/GAB del 05/06/2024 l'Autorità Ambientale ha disposto il parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per lo stralcio relativo ai rifiuti urbani dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. , e che, al fine di provvedere all'aggiornamento dello stralcio relativo ai rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 199, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha avviato la consultazione preliminare con gli Enti locali al fine di acquisire eventuali indirizzi programmatici e/o spunti di approfondimento, con riferimento allo stralcio di Piano approvato con il D. Pres. Reg. n. 10 del 21/04/2017, e assegnando quale termine ultimo di ricezione di eventuali note il 16/09/2024;

CONSIDERATO che l'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in oggetto intende superare la frammentazione esistente tra i vari atti di pianificazione fornendo una sintesi unitaria ed un documento di riferimento unico e aggiornato per la corretta gestione dei rifiuti speciali nel territorio della Regione Sicilia, e che tale documento è stato elaborato tenendo conto dei seguenti elementi:

- quadro normativo di riferimento a livello comunitario, nazionale e regionale;



- produzione dei rifiuti speciali in Regione Sicilia, tenendo conto delle rilevazioni effettuatene gli anni precedenti;
- diverse modalità di recupero e smaltimento;
- valutazione dei fabbisogni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, mentre ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché' i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i veicoli fuori uso;

CONSIDERATO che il Programma Nazionale di gestione dei rifiuti (marzo 2022) stabilisce il quadro di riferimento degli obiettivi e delle politiche per la gestione dei rifiuti da parte delle Regioni, ed è finalizzato a promuovere ed incentivare iniziative coordinate del settore pubblico e delle imprese private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare. Considerato che il Programma tra i macro obiettivi del Piano prevede:

- ridurre il divario di pianificazione e di dotazione impiantistica tra le diverse regioni, perseguiendo la razionalizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità;
- garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti e di riduzione dello smaltimento, tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i rifiuti prodotti;
- razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti e la individuazione di percorsi che portino nel breve termine a colmare il gap impiantistico mediante la descrizione dei



sistemi esistenti con l'analisi dei flussi;

CONSIDERATO che la Strategia nazionale per l'Economia Circolare individua le azioni, gli obiettivi e le misure volte ad assicurare un'effettiva transizione verso l'economia circolare entro il 2035. La Strategia individua tra l'altro i Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione, e i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto delle materie derivanti dal trattamento dei rifiuti (End of Waste). Inoltre, la Strategia individua, tra le azioni prioritarie:

- lo sviluppo di un mercato per il riuso delle materie prime seconde, anche attraverso la revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento in discarica e all'incenerimento sul territorio nazionale;
- la promozione della “simbiosi industriale” nei cosiddetti distretti circolari per la chiusura del ciclo del riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- l'introduzione e l'estensione della responsabilità estesa del produttore in particolare nei settori della plastica e del tessile;

CONSIDERATO che nel R.A. l'A.P., per quanto riguarda i rapporti con altri pertinenti piani o programmi, ha rassegnato quanto segue:

- il PRGR è stato predisposto in coerenza con la Strategia Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile, che si basa sui principi dell'Agenda 2030. Questa strategia nazionale ha fissato un insieme di obiettivi comuni che riguardano la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento climatico, e l'accesso all'innovazione. Il PRGR contribuisce a questi obiettivi globali, garantendo che la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana sia sostenibile e rispettosa dell'ambiente;
- il P.E.A.R.S., approvato dalla Giunta della Regione Siciliana e successivamente aggiornato, identifica le aree preferenziali per nuovi impianti energetici, compresi quelli di valorizzazione energetica dei rifiuti. Questa integrazione garantisce che la gestione dei rifiuti non solo contribuisca alla sostenibilità ambientale, ma anche alla produzione di energia rinnovabile, in linea con le politiche energetiche regionali;
- relativamente al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), quest'ultimo contiene una checklist per la valutazione della coerenza dei piani regionali con la normativa comunitaria, che è stata utilizzata per garantire che il PRGR della Regione Siciliana fosse allineato con le politiche e gli obiettivi nazionali e europei. Questa coerenza assicura che il PRGR non solo rispetti le direttive europee, ma contribuisca anche al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), favorendo lo sviluppo di un'economia circolare sostenibile;



- l'analisi di coerenza ha evidenziato una sostanziale compatibilità tra il PRGR e gli altri piani strategici regionali e nazionali. Ad esempio, l'integrazione con il P.E.A.R.S. favorisce la valorizzazione energetica dei rifiuti, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al raggiungimento degli obiettivi energetici regionali. Allo stesso modo, l'allineamento con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e l'Agenda 2030 garantisce che le politiche di gestione dei rifiuti contribuiscano a un ampio spettro di obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale;

CONSIDERATO che relativamente alla gestione dei rifiuti speciali, pur non essendo una indicazione di natura prescrittiva, rientra tra gli obiettivi generali dell'Adeguamento del Piano Regionale:

- favorire la realizzazione/ottimizzazione di un sistema impiantistico regionale che consenta di ottemperare al principio di prossimità (cioè i rifiuti vengano trattati in punti il più vicino possibile al luogo di produzione); ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, in prossimità dei luoghi di produzione;
- riduzione della produzione;
- diminuzione della pericolosità in modo che i rifiuti presentino rischi molto limitati per l'ambiente (principio della prevenzione della pericolosità);
- massimizzazione dell'invio a recupero e reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico (principio della preferenza del recupero);
- ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento;
- l'obbligo di utilizzare tecnologie e processi in grado di assicurare il reimpiego dei rifiuti come prodotti commerciali debitamente marchiati CE ed in regime di certificazione che assicuri l'assenza di frodi e violazioni dei principi base della normativa, valorizzando i progetti locali (PIT) che ne prevedono lo sviluppo;
- promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente certificati e la loro commercializzazione a livello locale;
- i rifiuti a smaltimento finale siano ridotti e vengano smaltiti in maniera sicura (principio dello smaltimento sicuro),

CONSIDERATO che l'Adeguamento del PRGRS in esame intende disegnare un sistema gestionale la cui attuazione consentirà il conseguimento di migliori prestazioni grazie al maggior ricorso al recupero di materia, al recupero energetico e alla minimizzazione dello smaltimento in discarica. Il conseguimento dell'obiettivo presuppone però l'attivazione di una molteplicità di azioni che coinvolgono tutte le fasi gestionali dalla produzione alle fasi di raccolta, dalle operazioni



preliminari ai successivi trattamenti allo smaltimento finale. La parcellizzazione della produzione, tipica del comparto dei rifiuti speciali, è uno degli aspetti che rende critica la gestione di tale tipologia di rifiuti. L'alto numero di produttori coinvolti e l'elevata diversificazione del rifiuto prodotto rendono infatti assai difficile l'ottimizzazione della fase di raccolta e trasporto del rifiuto. È pertanto sicuramente un'azione importante la definizione di sistemi organizzativi locali che consentano di ottimizzare la logistica delle operazioni di raccolta differenziata, trasporto e stoccaggio preliminare. Si pone come fondamentale il ruolo dei Consorzi che, operando su scala vasta, hanno la possibilità di razionalizzare la gestione del tipo di rifiuto di cui si occupano;

CONSIDERATO che il principale obiettivo dichiarato nell'Aggiornamento del PRGRS in questione è quello di continuare, in analogia con il precedente PRGRS 2017, ad incentivare, ove sostenibile dal punto di vista tecnico- economico e ambientale, lo sviluppo di impiantistica in grado di dar risposta ai fabbisogni d'area, nel rispetto del principio di prossimità del rifiuto prodotto, consentendo la drastica riduzione degli impatti ambientali legati al trasporto dei rifiuti, con la connessa riduzione di tutti i rischi legati alla movimentazione stessa, e fornendo maggior sicurezza e affidabilità sul corretto conferimento alla destinazione finale;

CONSIDERATO che l'analisi del flusso di produzione degli ultimi anni della Regione Sicilia, relativa ai soli rifiuti speciali, restituisce una situazione di notevole incremento rispetto agli ultimi 10 anni, con una leggera ed ottimistica tendenza alla riduzione nell'ultimo anno analizzato, passando da una produzione di Rifiuti Speciali pari a 7.230.001 tonnellate nell'anno 2018 ad un dato di 8.957.548 tonnellate per l'anno 2022 (ultimo dato disponibile) registrando il massimo storico, in termini di produzione nell'anno 2021 con 9.303.328 tonnellate;

VISTO il Parere CTS n. 216/2025 del 30/04/2025;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 125/Gab del 19/05/2025, recante parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano/Programma “*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali*”.ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sull' integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal Decreto A.R.T.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e ss.mm.ii.,

VISTO il Rapporto Ambientale trasmesso con la nota prot. A.R.T.A. n. 61057 del 03/09/2025;

VISTA la Dichiarazione di Sintesi ex art. 17 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 71951 del 16/10/2025, 1^o”Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana –



Struttura del Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti" ha trasmesso a questa CTS per la valutazione degli aspetti di competenza la seguente documentazione:

- nota n. 558 del 25/09/2025 recante le osservazioni del Comune di Niscemi sul PRGRS;
- verbale della Conferenza Regione – Autonomie Locali del 17/09/2025;
- Risoluzione della IV Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) del 15/10/2025;

RITENUTO alla luce di quanto espresso nella documentazione allegata alla sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 71951 del 16/10/2025, che occorre procedere all'espressione di un nuovo parere da parte di questa CTS nell'ambito del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 558 del 25/09/2025 il Comune di Niscemi ha formulato sul PRGRS in esame ed in particolare sui criteri di localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti speciali le seguenti osservazioni: "*il vincolo di una distanza minima di 3 Km, tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani, creerebbe notevoli danni allo sviluppo dell'imprenditoria locale in quanto:*

- *Limiterebbe le attività di riciclo e recupero dei rifiuti soprattutto degli inerti, peraltro, nei Comuni di Niscemi, Gela e Butera molte attività nel settore sono già in fase di avviamento;*
- *Rallenterebbe le Attività di Bonifica, che spesso utilizzano impianti allocati all'interno delle aree industriali stesse per il recupero dei rifiuti.*
- *Bloccherebbe le Iniziative Imprenditoriali in essere, impedendone l'Ampliamento, e l'impossibilità di realizzare nuove Attività di Recupero e Trattamento di Rifiuti";*

CONSIDERATO che la Risoluzione n. 12/IV della IV Commissione "Ambiente, Territorio e Mobilità" dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), considerato che:

- il Commissario Straordinario aveva ravvisato l'opportunità di trasmettere all'Assemblea regionale il Piano prima dell'approvazione (nota di trasmissione prot. n. 528 del 11 settembre 2025, trasmesso alla IV Commissione con nota prot. n. 001-1279-INT/2025 del 16 settembre 2025);
- la gestione dei rifiuti rappresenta una delle principali criticità della Regione e che lo stralcio del Piano relativo ai rifiuti speciali in discussione rappresenta il principale strumento di pianificazione sul tema, nel quale vengono definiti strumenti, strategie e impianti;
- al fine di poter esprimere un giudizio consapevole ed eventuali proposte di modifica in merito al Documento trasmesso, la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere un ciclo di audizioni; e tenuto conto di:
- di alcune osservazioni critiche emerse nel corso delle audizioni e nel corso del confronto tra i



Componenti della Commissione;

- delle considerazioni contenute nel Documento “Osservazioni in merito al Piano regionale di gestione dei rifiuti”, depositato dai componenti del Gruppo “Partito Democratico XVIII Legislatura”, durante la seduta di Commissione n. 171, del 14 ottobre 2025, allegato e trasmesso congiuntamente alla presente Risoluzione;

ha impegnato il Governo Regionale:

- a tutelare le comunità locali, garantendo che per la realizzazione dei nuovi impianti vengano rispettati i criteri localizzativi indicati nel Piano con l’obiettivo prioritario di salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini;
- in merito alla condizione ambientale n. 11 contenuta nel parere n. 216/2025 reso della C.T.S., con particolare riferimento alla delimitazione delle aree industriali, ivi compresi i siti minerari ed estrattivi, tenuto conto della predominanza del connesso criterio preferenziale per la realizzazione degli impianti rispetto al criterio escludente legato alla distanza di 3 km dai nuclei urbani, a individuare entro 6 (sei) mesi dall’adozione del Piano criteri chiari e inequivocabili per l’individuazione di tali aree, coinvolgendo, oltre ai Dipartimenti regionali competenti, la Commissione legislativa competente e l’ANCI;
- in deroga al punto precedente, a prevedere che nelle aree industriali ricadenti nei comuni dichiarati Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) e nelle aree artigianali e produttive (ex PIP) prevalga il criterio escludente legato alla fascia di 3 km dai nuclei urbani rispetto al criterio preferenziale legato alla localizzazione degli impianti nelle aree industriali; fermo restando che, per gli impianti di rifiuti speciali non pericolosi, le valutazioni dovranno essere effettuate caso per caso in fase di autorizzazione, tenendo conto dei relativi impatti;
- a dedicare, nell’ambito del Piano, apposito spazio al tema degli impianti destinati al trattamento delle ceneri, che verranno prodotte dagli impianti di termovalorizzazione;
- a dare maggiore evidenza nell’ambito del Piano ai risultati conseguiti dal Piano Rifiuti Speciali, adottato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21.04.2017;
- in considerazione che il Piano per la bonifica delle aree inquinate costituisce parte integrante del PRGR, a procedere all’aggiornamento dei due stralci del Piano, al fine di conformare la pianificazione che attiene allo smaltimento dell’amianto alla normativa europea e nazionale, nonché a verificare lo stato di attuazione della normativa regionale in materia (legge regionale n. 10, del 29 aprile 2014, *Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto*);
- a valutare l’ipotesi di introdurre meccanismi e procedure nell’ambito degli appalti pubblici volti a innescare meccanismi virtuosi della gestione e dello smaltimento dei rifiuti da costruzione;
- nella fase di attuazione del Piano, a studiare e approfondire buone pratiche in merito allo



smaltimento di rifiuti speciali (quali, a titolo di esempio, RAEE, tessile) già positivamente utilizzare in altri contesti, verificando la possibilità di poterle applicare sul territorio regionale;

- promuovere campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti e sull'importanza della riduzione della loro produzione e dispersione; nonché a sviluppare programmi scolastici che includano la gestione sostenibile dei rifiuti;
- a tenere conto delle misure sull'economia circolare contenute nel c.d. *Green Deal* europeo;
- a inserire, nell'ambito del disegno di legge di stabilità regionale 2026-2028, due apposite misure finanziarie: una destinata ai Comuni costieri per lo smaltimento dal litorale della posidonia oceanica e un'altra destinata allo smaltimento della cenere da eruzione vulcanica;
- a tenere costantemente informata la Commissione in merito ai passaggi successivi volti all'implementazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e alla realizzazione degli impianti ivi previsti;

VALUTATO con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al capitolo 20 del PRGRS in esame ed in particolare al fattore ambientale “*Distanza dal nucleo urbano (shape file acquisito sulla scorta delle elaborazioni eseguite dall'ISTAT)*”, laddove è previsto un criterio escludente per tutti gli impianti di gestione di rifiuti speciali ricadenti entro i 3 km dal centro abitato più vicino, che:

- l'A.P. dovrà individuare entro 6 (sei) mesi dall'adozione del Piano criteri chiari e inequivocabili per l'individuazione della delimitazione delle aree industriali, ivi compresi i siti minerari ed estrattivi, coinvolgendo, oltre ai Dipartimenti regionali competenti, la Commissione legislativa competente dell'Assemblea Regionale Siciliana e l'ANCI;
- tale criterio escludente per gli impianti allocati sia nelle aree industriali ricadenti nei comuni dichiarati Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) sia nelle aree artigianali e produttive (ex PIP) prevalga rispetto al criterio preferenziale legato alla localizzazione degli impianti nelle aree industriali, fermo restando, per gli impianti di rifiuti speciali non pericolosi, che dovranno essere effettuate le valutazioni caso per caso in fase di autorizzazione, tenendo conto dei relativi impatti;

RITENUTO per quanto concerne i criteri di localizzazione di cui al capitolo 20 del PRGRS in esame che questa CTS si riserva comunque di valutare la loro applicazione caso per caso nelle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il PRGR Stralcio Rifiuti Speciali al capitolo 2.1 “*Produzione dei rifiuti Speciali in Sicilia*”, tabella n. 5, riporta (Fonte dati: ISPRA) per l'anno 2022 una produzione regionale di rifiuti speciali in uscita dagli impianti di trattamento rifiuti appartenenti al territorio siciliano e di trattamento delle acque, comprensiva pertanto anche dei flussi di trattamento dei rifiuti urbani effettuato presso i TMB regionali, complessivamente pari a 2.372.142 tonnellate;



CONSIDERATO che al capitolo 3.1.1 del PRGR Stralcio Rifiuti Urbani sono indicate le quantità di rifiuti urbani indifferenziati conferite ai TMB in esercizio nell'anno 2022, nonché la quantità di rifiuti in uscita dal trattamento effettuato nei suddetti TMB per un totale di 907.669 tonnellate (anno 2022), della quale una parte maggioritaria, pari a 713.481 tonnellate, è stata avviata allo smaltimento sul suolo presso le discariche regionali in esercizio nel periodo considerato;

CONSIDERATO che al capitolo 7.6.1 “*Flussi in ingresso ai termovalorizzatori*” del PRGR Stralcio Rifiuti Urbani sono state stimate sia le quantità di rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (730.000 tonnellate), in progressiva diminuzione rispetto al dato attuale, sia la quantità di rifiuti che sarà avviata al recupero energetico (operazione R1 di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) pari a 600.000 tonnellate;

VALUTATO al fine di non generare conflittualità tra la pianificazione regionale in materia di gestione di rifiuti urbani e quella di gestione dei rifiuti speciali, che occorre specificare nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, Stralcio Rifiuti Speciali che i flussi di rifiuti provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati non possono essere computati nel fabbisogno impiantistico regionale per i rifiuti speciali, in quanto tali flussi di rifiuti sono già stati conteggiati nella pianificazione impiantistica effettuata nel PRGR Stralcio Rifiuti Urbani, prevedendo in particolare che detti flussi di rifiuti siano prioritariamente avviati al recupero energetico presso i due realizzandi termovalorizzatori pubblici;

VALUTATO con riferimento ai flussi di rifiuti speciali prodotti dal recupero energetico presso i due realizzandi termovalorizzatori pubblici che l'A.P. dovrà introdurre nel Piano i contenuti relativi alla gestione di tali rifiuti, con particolare riferimento agli impianti di smaltimento destinati ad accogliere tali flussi di rifiuti;

CONSIDERATO che il Piano in esame, al capitolo 20 “*Criteri di riferimento per l'individuazione dei siti, per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (prediligendo l'ampliamento degli impianti esistenti, ove possibile e compatibilmente con il rispetto delle tutele ambientali, paesaggistiche e delle produzioni agro-silvo-pastorali di pregio, e prevedendo soluzioni perequative per garantire l'invarianza della dotazione quali-quantitativa di aree verdi o agricole)*”, in merito al fattore ambientale “Rete natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat 92/43 CEE Direttiva Uccelli 79/409/CEE” individua un criterio escludente da applicare in fase di macrolocalizzazione per tutte le tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per le quali è definito un criterio penalizzante, ricadenti all'interno dei siti Natura 2000, o entro la distanza di 300 metri dal perimetro delle aree protette;



VALUTATO che ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto A.R.T.A. n. 36/2022 e ss.mm.ii. la Valutazione di Incidenza non prevede l'individuazione di soglie di assoggettabilità, esclusioni aprioristiche o individuazione di zone buffer, e che eventuali difformità nell'applicazione della Valutazione di Incidenza possono configurarsi come inosservanza dell'art. 6.2 della direttiva 92/43/CEE;

RITENUTO per quanto sopra che occorre prevedere una valutazione caso per caso dell'incidenza che qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) possa avere sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, eliminando ogni “buffer” nonché il criterio escludente per impianti da realizzare e/o modificare ubicati all'interno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che l'A.P. ha recepito il Parere CTS n. 216/2025 del 30/04/2025 prevedendo nel Rapporto Ambientale al capitolo 11.3 l'eliminazione di ogni “buffer” nonché il criterio escludente per impianti da realizzare e/o modificare ubicati all'interno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

esprime **parere motivato favorevole** sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano/Programma “*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali*” ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal Decreto A.R.T.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e ss.mm.ii., in quanto sulla base delle informazioni acquisite dal R.A., è possibile concludere che il P/P/P/I/A “*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali*” non determinerà incidenze significative sui siti appartenenti alla rete Natura 2000 presenti nel territorio regionale, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie”, **disponendo** che l'A.P. proceda, in sede di Dichiarazione di Sintesi ad illustrare in che modo le considerazioni ambientali formulate a seguire sono state integrate nel piano o programma e di come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

- 1) La Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e dell'art. 17 del T.U.A. dovrà essere aggiornata;



- 2) Dovrà essere sinteticamente riepilogato il processo integrato del Piano, della Valutazione Ambientale Strategica e della valutazione di Incidenza (schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS);
- 3) Dovranno essere elencati schematicamente i soggetti nelle consultazioni e dovrà essere coinvolti e fornire informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- 4) A seguito dell'adozione del presente Piano dovrà essere presentato ed avviato il Piano di Monitoraggio Ambientale il quale dovrà essere concordato con ARPA Sicilia. In particolare, l'A.P. dovrà integrare il Piano con le informazioni richieste da ARPA Sicilia sia per quanto riguarda il PMA sia per gli altri aspetti segnalati nelle osservazioni presentate da ARPA Sicilia.
- 5) A seguito dell'adozione del presente Piano dovrà essere presentato un Piano della comunicazione e della conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;
- 6) Dovrà essere strutturato sul Portale SITR un visualizzatore riguardante i Criteri Localizzativi (Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali). Su detto visualizzatore dovranno essere pubblicati anche tutti i file GIS già trasmessi dall'AP in fase di avvio della procedura. Detti file dovranno essere integrati con lo shp riguardante i nuclei urbani e le area industriali in modo da definire cartograficamente la fascia escludente dei 3 Km. Al riguardo, l'A.P. dovrà individuare entro 6 (sei) mesi dall'adozione del Piano criteri chiari e inequivocabili per l'individuazione della delimitazione delle aree industriali, ivi compresi i siti minerari ed estrattivi, coinvolgendo, oltre ai Dipartimenti regionali competenti, la Commissione legislativa competente dell'Assemblea Regionale Siciliana e l'ANCI;
- 7) Al fine di non generare conflittualità tra la pianificazione regionale in materia di gestione di rifiuti urbani e quella di gestione dei rifiuti speciali, nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, Stralcio Rifiuti Speciali occorre specificare che i flussi di rifiuti provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati non possono essere computati nel fabbisogno impiantistico regionale per i rifiuti speciali, in quanto tali flussi di rifiuti sono già stati conteggiati nella pianificazione impiantistica effettuata nel PRGR Stralcio Rifiuti Urbani, la quale prevede che detti flussi di rifiuti siano prioritariamente avviati al recupero energetico presso i due realizzandi termovalorizzatori pubblici;
- 8) L'A.P. tra i criteri di localizzazione indicati nel Piano dovrà cambiare il criterio escludente



per gli impianti ubicati entro 500 metri da case sparse, specificando che lo stesso è previsto solo per le abitazioni civili, mentre il criterio penalizzante dovrà essere previsto entro i 1000 metri;

- 9) L'A.P. tra i criteri di localizzazione indicati nel Piano, per la fattispecie relativa alla realizzazione impianti di deposito sul suolo (discariche) di rifiuti speciali in corrispondenza di beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 142 comma 1 lett. c), dovrà cambiare la previsione da criterio penalizzante a criterio escludente;
- 10) Per quanto concerne gli impianti allocati sia nelle aree industriali ricadenti nei comuni dichiarati Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) sia nelle aree artigianali e produttive (ex PIP), l'A.P. relativamente ai criteri di localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti speciali di cui al capitolo 20 del Piano, dovrà prevedere che il criterio escludente dei 3 km dal centro abitato prevalga rispetto al criterio preferenziale legato alla localizzazione degli impianti nelle aree industriali, fermo restando che per gli impianti di rifiuti speciali non pericolosi dovranno essere effettuate le valutazioni caso per caso in fase di autorizzazione, tenendo conto dei relativi impatti;
- 11) L'A.P. dovrà prevedere una valutazione caso per caso dell'incidenza che qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) possa avere sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, eliminando ogni "buffer". Pertanto, per quanto concerne la realizzazione di impianti all'interno delle Z.S.C. e delle Z.P.S. di cui alla Rete Natura 2000, il criterio escludente dovrà essere cassato, così come tutti i "buffer" previsti nelle indicazioni di dettaglio di cui al capitolo 20.2 del Piano;
- 12) Dovrà essere integrato sul Portale Regionale SITR il visualizzatore riguardante i Criteri Localizzativi (Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali) già presente per i rifiuti urbani, con i criteri di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti, Stralcio Rifiuti Speciali. Su detto visualizzatore dovranno essere pubblicati anche tutti i file GIS già trasmessi dall'A.P. in fase di avvio della procedura. Detti file dovranno essere integrati con lo shp riguardante i nuclei urbani e le aree industriali in modo da definire cartograficamente la fascia escludente dei 3 Km;
- 13) L'A.P. dovrà introdurre nel Piano i contenuti relativi alla gestione dei flussi di rifiuti speciali prodotti dal recupero energetico presso i due realizzandi termovalorizzatori pubblici, con particolare riferimento agli impianti di smaltimento destinati ad accogliere tali flussi di rifiuti;
- 14) L'A.P. dovrà dichiarare di come si è tenuto conto del parere motivato;



- 15) Considerato che l'Amministrazione Regionale ha valutato di predisporre il Presente Piano come un Primo Stralcio denominato “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.lgs. 152/2006) – Stralcio rifiuti speciali” in Dichiarazione di Sintesi l'A.P. dovrà riportare i tempi di avvio delle procedure riguardanti il Piano delle Bonifiche.